

**Testo coordinato dell'Ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 con le modifiche
apportate dalle ordinanze n. 21 del 28 aprile 2017 e n. 28 del 9 giugno 2017**

Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Vasco Errani, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, n. 2542, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016, modificato e integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, e in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, sovrintendendo all'attività dei Vice Commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi;
- l'articolo 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
- l'articolo 5, comma 1, lettera f), il quale prevede che ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori interessati dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvede a stabilire i parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici;
- l'articolo 3, comma 3, il quale prevede che gli Uffici speciali per la ricostruzione, fra l'altro, curano l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;
- l'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, e fra questi gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attività produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi;
- l'articolo 5, comma 2, lettera a), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all'erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte, fra l'altro, agli interventi di riparazione, ripristino

o ricostruzione degli immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

- l'articolo 6, comma 1, il quale stabilisce l'entità dei contributi che possono essere previsti per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica;
- l'articolo 6, comma 7, il quale prevede, fra l'altro, che il Commissario straordinario provvede a predisporre d'intesa con i Vice Commissari un prezzario unico interregionale sulla base del quale gli interessati provvederanno a redigere i computi metrici estimativi allegati alle domande di contributo;
- l'articolo 12, comma 6, il quale prevede fra l'altro che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, e che nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi;
- l'articolo 13, il quale demanda ad appositi provvedimenti del Commissario straordinario la definizione delle modalità e condizioni per il riconoscimento di contributi per gli ulteriori danni causati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 agli immobili siti nei Comuni di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legge già danneggiati da precedenti eventi sismici;
- l'articolo 30, comma 6, il quale prevede per gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione l'obbligo di iscrizione in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di missione istituita presso il Ministero dell'interno a norma del comma 1 del medesimo articolo 30 e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori;
- l'articolo 34, comma 7, il quale prevede che, per gli interventi di ricostruzione privata, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi professionali che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 2016, con la quale è stata dettata la disciplina di dettaglio per l'avvio degli interventi di ricostruzione immediata sugli immobili che hanno riportato danni lievi, e in particolare l'articolo 4, comma 2, che ha fatto rinvio a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016 quanto a termini e modalità di richiesta e concessione dei contributi per i detti interventi;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 2016, con la quale, a integrazione della precedente ordinanza n. 4, sono stati individuati i criteri e i costi parametrici per l'erogazione dei contributi per gli interventi di ricostruzione immediata eseguiti sugli immobili con danni lievi;

Vista l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 2016, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto legge n. 189 del 2016, il Prezzario unico da utilizzare per i computi metrici estimativi da allegare ai progetti di ricostruzione e alle domande di concessione dei relativi contributi;

Vista l'ordinanza n. 12 del 21 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il Protocollo d'intesa sottoscritto fra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, a norma dell'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016;

Considerato che, una volta adottate le prime misure urgenti per l'immediata attivazione delle misure suindicate, occorre dettare disposizioni per il riconoscimento a regime dei contributi per gli interventi di ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico degli immobili a uso abitativo distrutti o danneggiati dagli eventi sismici;

Ritenuto che a tanto può provvedersi con ordinanza commissariale nell'esercizio del coordinamento di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 189 del 2016, trattandosi di disposizioni volte a indirizzare sia l'attività dei soggetti che intendono avviare gli interventi suindicati e chiedere i relativi contributi, sia le valutazioni degli Uffici speciali per la ricostruzione e dei Vice Commissari in sede di esame delle domande ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del medesimo decreto legge;

Rilevato che è in via di istituzione la piattaforma informatica che, ai sensi del decreto legge n. 189 del 2016, dovrà essere impiegata per il deposito delle domande di contributo e della relativa documentazione, nonché per l'istruttoria e l'adozione dei provvedimenti di competenza del Commissario straordinario e dei Vice Commissari, e che, fino all'entrata a regime della detta piattaforma, la modalità informatica da seguire per le attività suindicate è l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC);

Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nelle cabine di coordinamento del 16 marzo 2017 e del 28 marzo 2017;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.ii, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

D I S P O N E

Articolo 1

Ambito di applicazione e soggetti beneficiari

1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d'ora innanzi "decreto legge"), sono finalizzate a disciplinare gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici ad uso prevalentemente

abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ed ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1 del citato decreto legge.

2. Le Regioni e i Comuni possono, d'intesa, individuare porzioni di territorio ritenute ad elevata pericolosità sismica e idrogeologica ove gli interventi di cui al comma 1 non sono autorizzati fino alla approvazione della perimetrazione delle aree soggette a piano attuativo ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legge, per le quali saranno adottate specifiche norme di intervento.
3. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza i proprietari, gli usufruttuari od i titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle abitazioni gravemente danneggiate o distrutte, comprese in edifici dichiarati inagibili con ordinanza sindacale, utilizzate per le finalità di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legge.
4. Limitatamente ai casi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto legge, possono beneficiare del contributo anche i familiari che si sostituiscono ai proprietari. Ai fini del presente comma, per familiari si intendono i parenti o affini fino al primo grado ed il coniuge e le persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.
5. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza anche i titolari di attività produttive ovvero i soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto legge che svolgevano, alla data del sisma, l'attività in unità immobiliari ricomprese negli edifici di cui ai precedenti commi 1 e 2. In tal caso i requisiti di ammissibilità al contributo sono elencati nell'Allegato 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 e gli eventuali danni ai beni mobili strumentali all'attività produttiva ed alle scorte danneggiati dal sisma possono essere ristorati con le modalità stabilite dalla stessa ordinanza.

Articolo 2

Tipologia degli interventi finanziabili

1. I contributi di cui alla presente ordinanza possono essere concessi per il ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, aventi destinazione d'uso abitativo ed eventualmente comprendenti anche unità immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), dichiarati inagibili con ordinanza comunale.
2. L'ordinanza di inagibilità è emessa dal Comune a seguito della verifica di agibilità dell'edificio effettuata con schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, ovvero a seguito di dichiarazione di non utilizzabilità sulla base delle schede FAST di cui all'ordinanza del Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, a cui ha fatto seguito la compilazione della scheda AeDES ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016.
3. Per gli edifici interessati da ordinanze di inagibilità emesse sulla base di schede AeDES con esito B o C che abbiano subito danni ulteriori, in aggravamento, per effetto di eventi sismici successivi

alla compilazione della scheda medesima, o che comunque necessitino di rivalutazione dell'esito di agibilità, i soggetti legittimati possono chiedere la revisione della scheda, allegando perizia asseverata attestante la diversa natura ed entità dei danni riportati dall'immobile. La domanda è presentata all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente il quale, esperite le verifiche ritenute necessarie, provvede alla eventuale modifica dell'esito di agibilità.

4. Nel caso di edifici interessati da ordinanze di inagibilità emesse sulla base di schede AeDES con esito B o C che, in base alla perizia asseverata dal tecnico incaricato, risultino aver comunque subito danni gravi come definiti dalla Tabella 1 allegata alla presente ordinanza, l'Ufficio speciale provvede alla verifica dello stato di danno prima dell'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico.
5. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che riguardino edifici comprendenti più unità immobiliari di proprietari diversi, destinate ad abitazione e ad attività produttive, è affidata, sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, all'amministratore condominiale in caso di condominio costituito, a un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o all'amministratore dell'eventuale consorzio appositamente costituito.
6. Resta fermo, per gli edifici di cui al comma 4, quanto stabilito dall'articolo 6, comma 11, del decreto legge. Agli effetti di tale disposizione, per valore dell'edificio si intende quello risultante dalla rendita catastale.
7. Per gli interventi sulle unità immobiliari a uso abitativo ubicate all'interno di edifici a prevalente destinazione produttiva, resta ferma l'applicazione dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017. **(Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, Ordinanza 9 giugno 2017, n. 28; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 6, comma 2, della medesima Ordinanza n. 28/2017).**

Articolo 3

Definizioni

1. Agli effetti della presente ordinanza, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016 e quelle di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, si intende:
 - a) per “*edificio*” (formato da una o più unità immobiliari) l'unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio:
 - fabbricati costruiti in epoche diverse;
 - fabbricati costruiti con materiali diversi;
 - fabbricati con solai posti a quota diversi;
 - fabbricati aderenti solo in minima parte;
 - b) per “*aggregato edilizio*” si intende un insieme di almeno tre edifici strutturalmente interconnessi tra loro con collegamenti anche parzialmente efficaci, anche derivanti da

progressivi accrescimenti edilizi, che possono interagire sotto un'azione sismica. Gli aggregati possono costituire parte di un isolato edilizio;

- c) per interventi *“di miglioramento sismico”* quelli che riguardano edifici appartenenti alla Classe d'uso II e classificati con *“livello operativo”* L1, L2 ed L3, come definito nella Tabella 6 dell'Allegato 1 alla presente ordinanza, indicati al § 8.4.2 delle Norme Tecniche sulle Costruzioni approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008 e finalizzati a raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori minimi e massimi del 60% ed 80% di quelli previsti per le nuove costruzioni, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale, ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*), fermo restando l'obiettivo del conseguimento della massima sicurezza possibile compatibilmente con l'interesse culturale dell'edificio, il raggiungimento del livello compreso tra il 60% e l'80% non ha valore cogente, potendo per essi riferirsi alle indicazioni contenute nel d.P.C.M. del 9 febbraio 2011 (*“Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008”*);
 - d) per interventi *“di ricostruzione”* quelli che riguardano edifici classificati con *“livello operativo”* L4, come definito nella Tabella 6 dell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza e che consistono nella ricostruzione di edifici crollati o, nei casi di effettiva necessità, nella demolizione completa e nella ricostruzione di quelli parzialmente crollati o interessati da danni gravissimi estesi a tutte le strutture oppure nell'adeguamento sismico ai sensi della Norme Tecniche sulle Costruzioni del 14 gennaio 2008.
- 2. Qualora il sito su cui è ubicato l'edificio ricada tra quelli di cui all'articolo 22, comma 1, la ricostruzione può avvenire secondo la disciplina di cui al comma 2 del medesimo articolo. **(Comma così modificato dall' art. 1, comma 2, Ordinanza 9 giugno 2017, n. 28; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 6, comma 2, della medesima Ordinanza n. 28/2017).**
 - 3. Qualora l'edificio gravemente danneggiato o distrutto risultasse, alla data del sisma, non conforme alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria in modo da rendere necessarie misure di adeguamento, e qualora necessiti di rilevanti interventi di efficientamento energetico con sensibile riduzione del fabbisogno da fonti tradizionali, per adeguarli a disposizioni vincolanti della vigente legislazione in materia, la superficie complessiva preesistente può essere aumentata fino al 10% fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti.

Articolo 4

Determinazione dei contributi

- 1. Nei Comuni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge il contributo previsto per gli interventi indicati all'art. 2, comma 1, della presente ordinanza, concesso a favore dei beneficiari di cui

all'art. 6, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso decreto-legge, è pari al 100% del costo ammissibile, come determinato ai sensi dell'art. 6, per ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività produttiva **(Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, Ordinanza 28 aprile 2017, n. 21; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 7, comma 2, della medesima Ordinanza n. 21/2017).**

2. Nei Comuni diversi da quelli di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge il contributo previsto per gli interventi indicati all'art. 2, comma 1, della presente ordinanza, concesso a favore dei beneficiari di cui all'art. 6, comma 2, lettera c), dello stesso decreto-legge, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 comprovato da apposita perizia asseverata, è pari al 50% del costo ammissibile, come determinato ai sensi del successivo articolo 5, per ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione. Nei medesimi Comuni il contributo è altresì pari al 100% del costo ammissibile qualora sia concesso a favore dei beneficiari di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) ed e) ovvero si tratti di edifici ubicati nei centri storici, nelle zone classificate dagli strumenti urbanistici comunali come zone A ai sensi dell'art. 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, nei borghi tipici per motivi ambientali, culturali, storici, architettonici, come riconosciuti da strumenti regionali o provinciali di pianificazione territoriale o paesaggistica **(Comma così modificato dall' art. 1, comma 3, Ordinanza 9 giugno 2017, n. 28; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 6, comma 2, della medesima Ordinanza n. 28/2017).**
3. Il contributo è concesso al netto dell'indennizzo assicurativo ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legge.

Articolo 5

Determinazione dei costi ammissibili a contributo

1. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, il contributo è determinato sulla base del confronto tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale individuato secondo i parametri indicati nelle Tabelle di cui all'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, in relazione ai livelli operativi L1, L2, L3 od L4 attribuiti agli edifici interessati.
2. Il costo dell'intervento di cui al comma 1 comprende i costi sostenuti per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, per le indagini e le prove di laboratorio, per le opere di miglioramento sismico o di ricostruzione e per quelle relative alle finiture interne ed esterne connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, per gli impianti interni e comuni e per le opere di efficientamento energetico, nonché le spese tecniche e i compensi per amministratori di condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire interventi unitari, così come determinati al successivo articolo 8 **(Comma così modificato dall' art. 1, comma 4, lett. a), Ordinanza 9 giugno 2017, n. 28; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 6, comma 2, della medesima Ordinanza n. 28/2017).** Il costo dell'intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e previste nel contratto di appalto, le spese per l'esecuzione, da parte dell'impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell'articolo 179 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere

rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura.

3. Il costo dell'intervento comprende anche:
 - a) nel caso di ripristino con miglioramento sismico, le opere necessarie per assicurare l'adeguamento delle abitazioni e delle unità immobiliari destinate ad attività produttiva alle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, nonché le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7 dell'Allegato n.1;
 - b) nel caso di interventi di ricostruzione, oltre alle opere di demolizione completa dell'edificio, anche quelle necessarie per l'adeguamento igienico-sanitario di cui alla precedente lettera a), nonché le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7 dell'Allegato n.1;
 - c) in tutti i casi, le spese eventualmente sostenute dal beneficiario nei confronti delle aziende erogatrici dei servizi ambientali, energetici e di telefonia per il riallaccio delle utenze disattivate a seguito degli eventi sismici.
4. Il contributo è destinato per almeno il 45% alle opere di riparazione dei danni e di miglioramento sismico dell'edificio e per la restante quota alle opere di finitura interne ed esterne, agli impianti interni e comuni ed all'efficientamento energetico, fatti salvi gli interventi sugli edifici vincolati ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 40%. Nel caso di demolizione e ricostruzione la quota minima di contributo destinata alla realizzazione delle strutture è pari al 25%.
5. Le opere ammesse a contributo riguardano le parti comuni dell'edificio, le unità immobiliari che lo compongono e le relative pertinenze ricomprese nell'edificio. Sono comunque ammesse a contributo anche le pertinenze danneggiate, oggetto di ordinanza di inagibilità, esterne allo stesso edificio, quali cantine, autorimesse, magazzini o immobili comunque funzionali all'abitazione o all'attività produttiva, dei titolari delle unità immobiliari inagibili destinate ad abitazione o ad attività produttiva, che non fanno parte di altro edificio ammesso a contributo.
6. Non sono ammissibili a contributo, ancorché danneggiate, le sole pertinenze esterne all'edificio composto da abitazioni agibili.
7. Le pertinenze esterne di cui al comma 5 sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva e con lo stesso livello operativo attribuito all'edificio che contiene l'abitazione o l'unità immobiliare destinata ad attività produttiva. Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze esterne, fermo restando il limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva.
8. Ai fini della determinazione del costo dell'intervento, le opere di finitura interne alle unità immobiliari ed alle parti comuni sono valutate assumendo a parametro il valore medio delle opere tipiche dell'edilizia ordinaria comunemente diffusa nel territorio, e le opere di finitura esterne facendo riferimento a quelle necessarie al ripristino delle condizioni preesistenti al sisma, per

restituire all'intero edificio l'aspetto decorativo e funzionale originario. Ai medesimi fini, gli impianti interni alle unità immobiliari ed alle parti comuni sono ripristinati o sostituiti, ove necessario, facendo riferimento a quelli tipici dell'edilizia ordinaria comunemente diffusa sul territorio, e adeguati alla vigente normativa in materia di sicurezza e di efficientamento energetico.

9. Sono ammesse a contributo eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori purché presentate nel rispetto della presente ordinanza, motivate dall'insorgere di situazioni imprevedibili al momento della progettazione o da prescrizioni delle amministrazioni competenti intervenute successivamente alla stessa ed approvate dall'Ufficio speciale. Nella prima ipotesi di cui al presente comma, le varianti sono ammesse se compatibili con la vigente disciplina urbanistica.
10. Nei casi di cui al comma 9, qualora l'intervento in variante sia compatibile con la vigente disciplina urbanistica e non richieda l'acquisizione di un nuovo titolo edilizio, né modifichi il progetto delle strutture, la rideterminazione eventuale del contributo da parte dell'Ufficio speciale potrà avvenire con l'atto di erogazione a saldo, senza dover ricorrere alla sospensione dei lavori.
11. Nel pieno rispetto degli strumenti urbanistici, della pianificazione di settore e della legislazione vigente, gli edifici non dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs n. 42/2004 e non sottoposti a vincoli ambientali o paesaggistici, che rientrano nei livelli operativi L1, L2 ed L3 di cui al successivo articolo 6 e che, a giudizio del Comune appositamente consultato dall'Ufficio speciale, non rivestono alcun valore funzionale, architettonico, storico e paesaggistico possono, previa acquisizione del titolo abilitativo, essere demoliti e ricostruiti anche in altro sedime edificabile nello stesso comune.
12. Nei casi di cui al comma 11 il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell'intervento di nuova costruzione ed il costo convenzionale riferito al livello operativo ed alla superficie complessiva dell'edificio oggetto di demolizione ovvero a quella complessiva del nuovo intervento, qualora inferiore.
13. Per gli edifici che rientrano nel livello operativo L4 di cui alla tabella 6 dell'allegato 1 (**Comma così modificato dall' art. 1, comma 4, lett. b), Ordinanza 9 giugno 2017, n. 28; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 6, comma 2, della medesima Ordinanza n. 28/2017**), fermo restando il rispetto degli strumenti urbanistici, della pianificazione di settore e della legislazione vigente, la ricostruzione può avvenire, previa acquisizione del titolo abilitativo, anche in altro sedime edificabile sito nello stesso Comune. In ogni caso, la superficie complessiva da considerare ai fini del costo convenzionale è calcolata con le modalità di cui al comma 12.

Articolo 6

Modalità di calcolo del contributo

1. Il costo ammissibile a contributo, ai sensi del precedente articolo 4, viene determinato avendo riguardo al minore importo tra:

- il costo dell'intervento, al lordo dell'IVA se non recuperabile, determinato secondo il computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi di contratto, desunti dal Prezziario unico approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 14 dicembre 2016, al netto dei ribassi ottenuti mediante la procedura selettiva per l'individuazione dell'impresa e tenuto conto delle voci non previste valutate attraverso il procedimento di analisi specifica dei prezzi di cui all'articolo 32, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010

e

- il costo convenzionale ottenuto moltiplicando per la superficie complessiva dell'unità immobiliare il costo parametrico di cui alla Tabella 6 dell'Allegato n.1, articolato per classi di superficie e riferito al "*livello operativo*" attribuito all'edificio, oltre IVA se non recuperabile.
2. Il "*livello operativo*" dell'edificio è determinato sulla base della combinazione degli "*stati di danno*" e dei "*gradi di vulnerabilità*" stabiliti nelle Tabelle 2 e 4 dell'Allegato n. 1 (**Comma così modificato dall' art. 1, comma 5, Ordinanza 9 giugno 2017, n. 28; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 6, comma 2, della medesima Ordinanza n. 28/2017**). Nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttiva non si applicano le riduzioni del costo convenzionale per classi di superficie, prevista dal comma 1.
 3. Al fine di determinare la maggiorazione complessiva dell'IVA da applicare al costo convenzionale, lo stesso viene articolato in quota relativa a lavori e quota relativa ad altre spese comunque ammissibili determinate nella stessa proporzione presente nel costo dell'intervento. Alle diverse quote viene poi attribuita l'aliquota IVA di competenza.
 4. I costi parametrici sono incrementati, per tenere conto di particolari condizioni dell'intervento, nella misura prevista nella Tabella 7 dell'Allegato n. 1.

Articolo 7

Disciplina delle spese tecniche

1. Le spese tecniche, al netto dell'IVA se detraibile, sono computate nel costo dell'intervento, ai fini del contributo previsto dalla presente ordinanza, secondo le percentuali stabilite nelle intese sottoscritte dal Commissario straordinario e dalla Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, a norma dell'articolo 34 del decreto legge, come modificato e integrato dall'articolo 9 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8. Le spese tecniche comprendono anche i compensi per la redazione delle perizie giurate relative alle schede Aedes di cui all'ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016 e sono riconosciute anche a professionisti diversi dai progettisti.
2. Le spese tecniche per la progettazione e per le indagini preliminari al progetto possono essere ammesse a contributo ed erogate con il primo stato di avanzamento lavori (SAL 0), nella misura massima del 80% del contributo ammissibile per le stesse spese. L'importo rimanente, destinato a compensare le altre prestazioni professionali, è proporzionalmente ripartito nei successivi SAL.

Articolo 8

Disciplina delle spese per le attività professionali degli amministratori di condominio o dei consorzi

1. Ferma la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie per gli conferimento per lo svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio, le spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio o dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari sono ammesse a contributo nel limite del:
 - a) 2% del costo dell'intervento di importo fino a 200.000 euro;
 - b) 1,5% del costo dell'intervento eccedente 200.000 euro e fino a 500.000 euro;
 - c) 1% del costo dell'intervento eccedente 500.000 euro e fino a 3.000.000 di euro;
 - d) 0,5% del costo dell'intervento eccedente 3.000.000 euro.

(Comma così sostituito dall' art. 1, comma 6, lett. a), Ordinanza 9 giugno 2017, n. 28; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 6, comma 2, della medesima Ordinanza n. 28/2017).

2. L'attività di amministratore di condominio o di amministratore di consorzio tra proprietari di immobili appositamente costituito per gestire interventi unitari, è incompatibile con l'assunzione, relativamente all'inter-vento da effettuare, dell'incarico di progettista, di direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza nei cantieri (sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori) o di collaudatore, nonché con l'effettuazione di ogni altra prestazione tecnica ammessa a contributo ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016.
3. L'inosservanza del divieto previsto dal secondo comma comporta la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ed è escluso il riconoscimento di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attività svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del primo comma del presente articolo ovvero ai sensi del quinto comma dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, che, ove già corrisposto in tutto o in parte, deve essere restituito. **(Commi aggiunti dall' art. 1, comma 6, lett. b), Ordinanza 9 giugno 2017, n. 28; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 6, comma 2, della medesima Ordinanza n. 28/2017)**

Articolo 9

Domanda di accesso ai contributi.

1. Le domande di contributo per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate dai soggetti legittimati agli Uffici speciali per la ricostruzione entro il 31 dicembre 2017 mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario ovvero, in assenza di tale procedura, a mezzo PEC.

2. La domanda di contributo, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo il modello disponibile sul sito web www.sisma2016.gov.it deve indicare, per ciascuna unità immobiliare compresa nell'edificio, con riferimento alla data dell'evento sismico:
 - a. gli estremi e la categoria catastale dell'edificio;
 - b. la superficie complessiva utile destinata alle abitazioni ed all'attività produttiva nonché alle pertinenze interne ed a quelle esterne, ove esistenti e danneggiate;
 - c. la destinazione d'uso;
 - d. il numero e la data dell'ordinanza comunale di inagibilità conseguente alla schede AeDES, ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità sulla base delle schede FAST a cui ha fatto seguito la compilazione della scheda AeDES, ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016;
 - e. il nominativo dei proprietari delle unità immobiliari presenti nell'edificio;
 - f. i nominativi degli eventuali locatari o comodatari e gli estremi del contratto di locazione o comodato.
3. Nella domanda devono inoltre essere indicati:
 - a) i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza e gli eventuali compilatori delle schede AeDES redatte ai sensi dell'ordinanza n. 10 del 2016;
 - b) l'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tenendo conto in misura significativa del ribasso sui prezzi di elenco tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese che:
 - risultino iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legge come integrato dall'articolo 8 del decreto legge n. 8 del 2017 e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
 - non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1 giugno 2015;
 - siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
 - c) l'istituto di credito prescelto per l'erogazione del contributo.
4. Alla domanda di contributo devono essere allegati, ai sensi delle disposizioni del decreto legge:
 - a) perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici, con espresso riferimento alla scheda AeDES ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità emessa per l'edificio in questione

con la scheda FAST ed alla successiva scheda AeDES redatta ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016;

b) progetto degli interventi che si intendono eseguire con:

- i. descrizione puntuale dei danni rilevati e degli interventi necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall'ordinanza comunale;
- ii. rappresentazione degli interventi edilizi da eseguire mediante elaborati grafici e documentazione necessaria a conseguire il titolo edilizio abilitativo a norma della vigente legislazione, ivi compresa ogni documentazione attestante lo stato dei luoghi preesistente e la sua conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa vigente;
- iii. indicazione degli interventi strutturali da eseguire mediante gli elaborati grafici, relazioni e documentazione richiesta dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni approvate col d.m. 14 gennaio 2008, e necessaria ai fini del deposito o dell'eventuale autorizzazione sismica ai sensi della vigente legislazione;
- iv. indicazione degli eventuali interventi di adeguamento igienico-sanitario necessari per superare le gravi carenze presenti nell'edificio e rappresentate in dettaglio nella perizia di cui alla precedente lettera a);
- v. indicazione di eventuali opere di efficientamento energetico dell'intero edificio intese a conseguire obiettivi di riduzione delle dispersioni termiche ovvero, mediante impiego di fonti energetiche rinnovabili, di riduzione dei consumi da fonti tradizionali in conformità alla vigente legislazione;
- vi. computo metrico estimativo dei lavori di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione nonché di realizzazione delle finiture, degli impianti e delle eventuali opere di adeguamento igienico-sanitario e di efficientamento energetico, redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto, desunti dall'Elenco prezzi unico approvato con ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 14 dicembre 2016, con il ribasso conseguente alla procedura selettiva per l'individuazione dell'impresa e l'indicazione separata dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- vii. documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- viii. esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall'edificio;

- c) dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti che l'immobile interessato dall'intervento non è totalmente abusivo e che lo stesso non risulta interessato da ordini di demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale;
- d) documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri di carattere economico e tecnico adottati e le modalità seguite per la scelta della migliore offerta, ai sensi dell'articolo 6, comma 13, del decreto legge;
- e) dichiarazione autocertificativa con la quale l'impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di essere iscritta nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legge;

- f) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di essere iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legge e di non avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con l'impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse **(Lettera così modificata dall' art. 1, comma 7, Ordinanza 9 giugno 2017, n. 28; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 6, comma 2, della medesima Ordinanza n. 28/2017.)**
- g) eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto.

Articolo 10

Titolo edilizio

1. La domanda di contributo, corredata degli elaborati progettuali e dei documenti di cui all'art. 9, comma 4, lettera b), punto ii), costituisce Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o domanda di permesso a costruire ai sensi dell'art. 20 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica in relazione al tipo di intervento che deve essere eseguito.
2. La domanda, corredata degli elaborati di cui all'art. 9, comma 4, lettera b), punto iii), costituisce deposito del progetto strutturale o richiesta di autorizzazione preventiva ai sensi della vigente normativa per le costruzioni in zona sismica.
3. L'ufficio speciale, che riceve la domanda a norma del comma 1, trasmette copia degli elaborati e dei documenti relativi alla segnalazione certificata di inizio attività o alla domanda di permesso a costruire al comune territorialmente competente con le modalità informatiche di cui all'art. 9, comma 1 e verifica l'esistenza delle condizioni per il rilascio del titolo edilizio ai sensi dello strumento urbanistico e delle vigenti disposizioni di legge. A tal fine, è acquisita dal comune territorialmente competente ogni informazione in ordine alla condizione dell'immobile preesistente, accertando in particolare se lo stesso risulti conforme alla disciplina in vigore ovvero sia totalmente o parzialmente abusivo.
4. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza, i comuni possono comunicare agli uffici speciali l'intenzione a procedere direttamente all'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi, in coordinamento con il predetto ufficio. In tale ipotesi, il comune procede alla verifica delle condizioni per il rilascio del titolo edilizio entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti a norma del comma 3.
5. Qualora l'intervento riguardi un edificio sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o di tutela dei beni culturali, il progetto è sottoposto al parere della conferenza regionale di cui all'art. 16, comma 4, del decreto-legge come modificato dall'art. 6 del decreto-legge n. 8 del 2017. A tal fine

il presidente di regione - vice commissario competente provvede a convocare la conferenza entro cinque giorni dalla conclusione della verifica di conformità di cui al successivo art. 12, comma 2 o dalla richiesta del comune, qualora questo si sia avvalso della facoltà di cui al comma 4.

6. Il comune, entro dieci giorni dal ricevimento della proposta dell'ufficio speciale di cui al successivo art. 12, comma 2, corredata dal parere favorevole della conferenza regionale nei casi di cui al comma 4, ovvero dalla conclusione dell'attività istruttoria condotta direttamente, rilascia il titolo edilizio a norma dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge.
7. Qualora, sulla base di quanto dichiarato in sede di richiesta di contributo ovvero all'esito della verifica di cui al comma 3, si accerti che l'immobile oggetto dell'intervento è interessato da abusi parziali o totali, ancorché per gli stessi non siano stati emessi provvedimenti sanzionatori, l'ufficio speciale ne informa il comune. Quest'ultimo, qualora gli abusi siano sanabili e il soggetto interessato non abbia provveduto a chiedere la sanatoria ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, lo invita a presentare la relativa istanza entro trenta giorni, quantificando gli oneri da corrispondere; in caso di inutile decorso del predetto termine, il comune informa l'ufficio speciale che provvede a definire la domanda di contributo con dichiarazione di improcedibilità.
8. Il comune provvede a norma del precedente comma 7 anche quando l'abusività parziale o totale emerga nel corso dell'istruttoria eseguita direttamente dallo stesso ai sensi del comma 4 (**Articolo così sostituito dall' art. 1, comma 8, Ordinanza 9 giugno 2017, n. 28; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 6, comma 2, della medesima Ordinanza n. 28/2017).**

Articolo 11

Obblighi a carico dei beneficiari del contributo

1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d'uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli interventi di riparazione con miglioramento sismico o di ricostruzione, a pena di decadenza dal contributo e rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Ai soli fini dell'ammissibilità al contributo e limitatamente agli ambiti che la pianificazione urbanistica vigente identifica come territorio urbanizzato, non è considerato mutamento di destinazione d'uso quello tra gli usi produttivi elencati all'articolo 2, comma 1, già dichiarati compatibili dallo strumento urbanistico comunale vigente, con esclusione dell'uso agricolo.
2. Il proprietario che aliena l'unità immobiliare per la quale beneficia dei contributi previsti dalla presente ordinanza prima di due anni dalla data di ultimazione degli interventi, anche nel caso di unità immobiliare locata a terzi, perde il diritto al contributo ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Il presente comma non si applica qualora l'alienazione avvenga a favore di parenti o affini fino al quarto grado, del coniuge, di persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del promissario acquirente se in possesso di titolo avente data certa antecedente agli eventi sismici.

3. Qualora il proprietario dell'unità immobiliare danneggiata sia deceduto successivamente alla data del sisma, il diritto a richiedere il contributo è trasferito agli eredi o legatari con le medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi previsti dalla presente ordinanza.
4. In caso di decesso del proprietario avvenuto prima degli eventi sismici, è riconosciuto a favore degli eredi e dei legatari dei diritti di proprietà e usufrutto sull'immobile il contributo stabilito dalla presente ordinanza per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione su edifici classificati con livello operativo L1, L2, L3 o L4 o dalle ordinanze nn. 4 ed 8 del 2016 per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale su edifici classificati con livello L0, purché dimostrino la propria qualità in base a dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
5. Possono chiedere il contributo anche coloro i quali abbiano acquistato la proprietà dell'immobile danneggiato dal sisma:
 - a) in esecuzione di un contratto preliminare avente data certa anteriore agli eventi sismici del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge, del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei comuni di cui all'allegato 2, ovvero del 18 gennaio 2017, con riferimento agli immobili situati nei comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge, del 26 ottobre 2016;
 - b) all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (**Comma così sostituito dall' art. 1, comma 9, Ordinanza 9 giugno 2017, n. 28; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 6, comma 2, della medesima Ordinanza n. 28/2017).**
6. Nei casi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legge la concessione del contributo è subordinata all'assunzione dell'impegno, da parte del proprietario, dell'usufruttuario o del titolare del diritto di garanzia alla prosecuzione alle medesime condizioni, successivamente all'esecuzione dell'intervento, per un periodo non inferiore a due anni, del rapporto di locazione o di comodato in essere alla data degli eventi sismici.
7. La dichiarazione di assunzione dell'impegno di cui al comma 6 è presentata all'Ufficio speciale in allegato alla domanda di contributo, informandone anche il Comune. In caso di formale rinuncia degli aventi diritto, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori l'unità immobiliare deve essere ceduta in locazione o comodato, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge, ad altro soggetto individuato tra quelli temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici, come individuati dallo stesso proprietario o dal Comune, cui la rinuncia deve essere immediatamente comunicata. Trascorsi sei mesi senza che il Comune o il proprietario abbiano individuato il soggetto temporaneamente privo di abitazione interessato alla locazione alle condizioni preesistenti al sisma, lo stesso proprietario può cedere l'immobile in locazione ad altri soggetti sulla base di apposita convenzione stipulata col Comune ai sensi della legge n. 431/1998.
8. Nei casi di cui al comma 6, il proprietario è esonerato dall'obbligo di riattivare il contratto con il precedente locatario o comodatario qualora quest'ultimo, alla data del sisma, fosse destinatario di procedura di sfratto per morosità ovvero qualora, precedentemente agli eventi sismici, egli fosse stato convenuto in giudizio dal proprietario per inadempimento contrattuale.

9. Resta fermo, per le unità immobiliari destinate ad attività produttiva, quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017.

Articolo 12

Concessione del contributo

1. Entro venti giorni dal ricevimento della domanda l'Ufficio speciale procede all'accertamento della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per la fruizione del contributo e della completezza della domanda e della documentazione allegata. In caso di esito negativo dell'accertamento di cui al periodo precedente ovvero di incompletezza della domanda o della documentazione ad essa allegata, l'Ufficio speciale provvede alla notificazione della comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, assegnando all'istante un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di osservazioni e/o la produzione dei documenti mancanti. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle osservazioni l'Ufficio speciale trasmette al Vice Commissario la proposta di rigetto della domanda di contributo.
2. In caso di esito positivo dell'accertamento di cui al precedente comma 1, l'ufficio speciale, nei successivi sessanta giorni, verifica la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica, richiede l'effettuazione dell'eventuale controllo a campione sul progetto strutturale, acquisisce il parere della conferenza regionale nei casi e con le modalità di cui al comma 5 del precedente art. 10, propone al comune il rilascio del titolo edilizio, verifica l'ammissibilità al finanziamento dell'intervento, indica il contributo ammissibile e provvede a richiedere contestualmente il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e il codice CIG dandone comunicazione al vice commissario mediante la procedura informatica a tal fine predisposta. Nei casi di cui all'art. 10, comma 3, l'ufficio speciale adotta i provvedimenti suindicati entro venti giorni dalla ricezione degli atti da parte del comune all'esito della verifica compiuta da quest'ultimo **(Comma così sostituito dall' art. 1, comma 10, lett. a), Ordinanza 9 giugno 2017, n. 28; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 6, comma 2, della medesima Ordinanza n. 28/2017).**
3. Il termine di cui al primo periodo del precedente comma 2 può essere sospeso, per un sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora: **(Alinea così modificato dall' art. 1, comma 10, lett. b), Ordinanza 9 giugno 2017, n. 28; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 6, comma 2, della medesima Ordinanza n. 28/2017)**
 - a) sia necessaria l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Ufficio speciale o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
 - b) l'Ufficio ritenga indispensabile richiedere chiarimenti all'istante, che fornisce gli stessi entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Qualora l'interessato ometta di far pervenire i chiarimenti richiesti dall'Ufficio speciale nel termine previsto dalla lettera b) del precedente comma 3, la domanda di contributo si intende rinunciata e lo stesso Ufficio trasmette al Vice Commissario la proposta di rigetto.
5. Il Vice Commissario, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, emette il provvedimento di concessione del contributo informandone il richiedente, l'istituto di credito ed il Comune competente mediante la procedura informatica. Con la stessa modalità è comunicato l'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di contributo, con l'indicazione delle ragioni del mancato accoglimento della stessa.
6. Il provvedimento di concessione del contributo non può in ogni caso essere emesso se per qualsiasi motivo il Comune non ha rilasciato il titolo edilizio ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge.
7. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta dell'ufficio speciale, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione senza alcuna altra formalità **(Comma aggiunto dall' art. 1, comma 10, lett. c), Ordinanza 9 giugno 2017, n. 28; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 6, comma 2, della medesima Ordinanza n. 28/2017).**

Articolo 13

Esecuzione dei lavori

1. I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo di cui all'articolo 12, comma 5 **(Comma così modificato dall' art. 1, comma 11, Ordinanza 9 giugno 2017, n. 28; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 6, comma 2, della medesima Ordinanza n. 28/2017).**
2. A richiesta dei proprietari interessati, gli Uffici speciali possono autorizzare, per giustificati motivi e sentito il Comune competente, la proroga del termine di cui al comma 1 per non più di sei mesi.
3. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori in dipendenza di provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dall'Ufficio speciale, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi.
4. Ad ultimazione dei lavori il soggetto beneficiario comunica all'Ufficio speciale l'avvenuta esecuzione delle opere finanziate, allegando apposita certificazione. L'Ufficio speciale dispone verifiche *in loco* per accertare quanto dichiarato sulla base degli indirizzi forniti dal Commissario con separata ordinanza.
5. Qualora i lavori non vengano ultimati entro i termini di cui ai commi 1 e 2, il Vice Commissario dispone la revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta al soggetto beneficiario dei contributi, entro ulteriori novanta giorni. In caso di ulteriore inadempienza il Vice Commissario chiede la restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati.

Articolo 14

Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo ed il coordinamento del progetto per la sicurezza nei tempi e nei modi di seguito indicati:
 - a) il 20% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento all'articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di almeno il 20% dei lavori ammessi e della dichiarazione di impegno del legale rappresentante dell'impresa esecutrice al rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione della prima quota di contributo;
 - b) il 20% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento all'articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010 dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera a) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della seconda quota di contributo;
 - c) il 30% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento all'articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010 dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera b) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della terza quota di contributo;
 - d) il restante 30% a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale del quadro economico a consuntivo dei lavori, redatto con riferimento al d.P.R. n. 207 del 2010 dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di tutti i lavori ammessi a contributo e di quelli necessari per la completa agibilità dell'edificio e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera c) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione del saldo.
2. Ai fini dell'erogazione del saldo di cui alla lettera d) del precedente comma 1, il direttore dei lavori trasmette all'Ufficio speciale la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione attestante la raggiunta piena agibilità dell'edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari la ripresa delle

attività produttive che ivi si svolgevano anche a seguito di esito positivo del controllo effettuato sul progetto di miglioramento sismico o di ricostruzione dalla struttura tecnica competente, nel caso di intervento sottoposto a verifica dagli Uffici speciali;

- b) collaudo statico per gli interventi di miglioramento sismico e di ricostruzione, come previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni di cui al d.m. 14 gennaio 2008;
- c) conto consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto e, nel caso delle varianti in corso d'opera, di un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori. Il consuntivo dei lavori, unitamente alle spese tecniche previste, è comparato con il costo convenzionale di cui all'art. 6, comma 1, per la determinazione finale del contributo che va calcolato sul minore dei due importi;
- d) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture che debbono essere conservate dal beneficiario ed esibite a richiesta del Commissario e degli organi di controllo. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo erogato dall'Istituto di credito e per le spese sostenute dal richiedente;
- e) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti.

3. Al richiedente può essere riconosciuto, a sua istanza da formulare inderogabilmente in sede di domanda di ammissione al contributo, un anticipo fino al 20% dell'importo ammissibile a contributo, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria. In tale ipotesi il richiedente, entro cinque giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione del contributo, inoltra all'Ufficio speciale tramite la procedura informatica la richiesta di anticipo (cosiddetto SAL 0), allegando la fattura e copia digitale della polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore del Vice Commissario, di importo pari all'anticipo richiesto. L'impresa provvede contestualmente ad inviare l'originale analogico della polizza al Vice Commissario, che la conserva per gli usi consentiti in caso di necessità e la svincola dopo la erogazione del contributo a saldo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Alla compensazione dell'eventuale anticipo percepito ai sensi del comma 3 si procede in occasione dell'erogazione a saldo, come disciplinata al comma 1, lettera c).
5. In sede di presentazione della domanda di contributo, il beneficiario può richiedere che, a seguito dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo, venga erogato ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione un importo non superiore all'80% della quota parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte. A tal fine i tecnici interessati, nel termine di cinque giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione del contributo da parte del richiedente, inoltrano tramite procedura informatica la richiesta di anticipo all'ufficio speciale (cosiddetto SAL 0), fattura o nota pro forma di importo pari all'anticipazione.

L'importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali è proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali previste al comma 1.

6. L'Ufficio speciale, entro 20 giorni dall'accettazione degli stati di avanzamento e del quadro economico a consuntivo di cui al comma 1, che devono avvenire entro cinque giorni lavorativi dall'inoltro, trasmette all'istituto di credito segnalato dal richiedente l'atto di determinazione del contributo e ne autorizza l'erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi previa verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione del relativo documento unico (DURC).
7. Su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo può avvenire in unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 2.

Articolo 15

Aggregati edilizi

1. In presenza di un aggregato edilizio di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), composto da edifici inagibili e con stato di danno e grado di vulnerabilità riconducibili ai livelli operativi L1, L2 ed L3 può procedersi a intervento unitario di ripristino con miglioramento sismico, previa costituzione dei proprietari in consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 11, comma 9, del decreto-legge e presentazione di unica domanda di contributo. In tal caso, fermo restando il livello di sicurezza uniforme che va raggiunto per l'aggregato, ai fini della determinazione del contributo il costo parametrico è quello previsto, per ciascun edificio, dalla tabella 6 dell'allegato 1 in relazione al livello operativo riconosciuto, maggiorato del 10%. Il costo parametrico è maggiorato del 15% qualora l'aggregato sia costituito da almeno cinque edifici e di un ulteriore 2% nel caso sia costituito da almeno otto edifici. Qualora l'aggregato costituisca un unico isolato composto da almeno cinque edifici, il costo parametrico è incrementato per ciascun edificio del 17%. La costituzione del consorzio tra proprietari può avvenire mediante scrittura privata autenticata oppure mediante atto avente data certa ai sensi dell'art. 2704 del codice civile (**Comma così sostituito dall' art. 1, comma 12, lett. a), Ordinanza 9 giugno 2017, n. 28; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 6, comma 2, della medesima Ordinanza n. 28/2017).**
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nel caso che una o più unità strutturali dell'aggregato sia classificata con livello operativo L4, ma il valore tipologico, architettonico ed ambientale dell'aggregato, le disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nonché la presenza di altre unità strutturali con livelli operativi inferiori, ne impongano la riedificazione in forma integrata e strutturalmente interconnessa, con l'utilizzo degli stessi materiali per assicurare il ripristino dell'aggregato originario con una capacità di resistenza alle azioni sismiche compresa tra i livelli minimo e massimo stabiliti per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016 ed uniforme per tutti gli edifici che lo compongono.
3. All'intervento unitario, nei limiti di cui al comma 2, può procedersi anche qualora alcuni edifici dell'aggregato edilizio, di superficie complessiva non superiore al 50% di quella complessiva dell'aggregato stesso, siano stati danneggiati in modo lieve e siano caratterizzati da un livello

operativo L0. In tale ipotesi, il contributo è determinato applicando a tutti gli edifici con livello operativo L0 i parametri economici stabiliti per il livello L1 maggiorati delle stesse percentuali di cui al comma 1 **(Comma così modificato dall' art. 1, comma 12, lett. b), Ordinanza 9 giugno 2017, n. 28; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 6, comma 2, della medesima Ordinanza n. 28/2017).**

4. Qualora l'aggregato contenga edifici danneggiati, ma in misura tale da non richiedere un provvedimento comunale di inagibilità e di superficie complessiva non superiore al 20% di quella dell'aggregato stesso, l'ammissibilità a finanziamento è preventivamente autorizzata dall'ufficio speciale a condizione che venga dimostrato che il coinvolgimento dell'edificio agibile sia necessario per il raggiungimento della capacità di resistenza di cui al comma 2 per l'intero aggregato. Il contributo per tali edifici è determinato applicando i parametri economici stabiliti per il livello L1 maggiorati delle stesse percentuali di cui al comma 1 **(Comma così sostituito dall' art. 1, comma 12, lett. c), Ordinanza 9 giugno 2017, n. 28; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 6, comma 2, della medesima Ordinanza n. 28/2017).**
5. L'unitarietà dell'intervento sull'aggregato edilizio viene garantita dalla redazione di un unico progetto per tutti gli edifici e dall'affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice selezionata con le modalità indicate all'art. 9, comma 3, lettera b).
6. In tutti i casi di cui al presente articolo, il progetto deve essere redatto secondo i criteri di cui al § 8.7.1 delle Norme tecniche sulle costruzioni, tenendo conto in particolare delle interazioni esistenti tra le diverse unità strutturali/edifici. La domanda di contributo deve essere unica, comprensiva di tutti i contenuti stabiliti per ciascun edificio dall'articolo 9 e da una scheda riepilogativa predisposta secondo il modello reperibile nel sito web del Commissario. Il contributo è determinato per ciascun edificio in relazione al livello operativo attribuito allo stesso. **(Comma così modificato dall' art. 1, comma 12, lett. d), Ordinanza 9 giugno 2017, n. 28; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 6, comma 2, della medesima Ordinanza n. 28/2017).**
7. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli aggregati edilizi perimetrati dai Comuni ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge.

Articolo 16

Aggregati nei centri storici

1. Nei centri storici e nei nuclei urbani e rurali interessati da danni ingenti che hanno coinvolto interi aggregati edilizi, i Comuni possono individuare con deliberazione del Consiglio comunale quelli da recuperare con intervento unitario ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legge **(Comma così modificato dall' art. 1, comma 13, lett. a), Ordinanza 9 giugno 2017, n. 28; per**

l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 6, comma 2, della medesima Ordinanza n. 28/2017).

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano:
 - a) centri storici le zone dei centri urbani come classificate dagli strumenti urbanistici comunali;
 - b) nuclei urbani e rurali i centri classificati dall'ISTAT e riconosciuti da strumenti di pianificazione territoriale o paesistica regionali o provincialiche siano caratterizzati da un tessuto edilizio antico e dalla presenza di edifici aggregati le cui caratteristiche strutturali e tipologiche richiedono interventi di recupero con miglioramento sismico o di fedele ricostruzione con conservazione dei valori architettonici e paesaggistici.
3. Gli aggregati edilizi di cui al comma 1, perimetrati dai Comuni entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 229 del 15 dicembre 2016 di conversione del decreto legge n. 189/2016, nel caso siano costituiti da numerosi edifici possono essere suddivisi, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, dello stesso decreto legge, in UMI composte da almeno tre edifici che sono comunque oggetto di unica progettazione ed affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice selezionata con le modalità indicate all'articolo 9, comma 3, lettera b). Agli aggregati ed alle singole UMI si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 15.
4. I comuni, entro 30 giorni dalla deliberazione di cui al comma 3, ne informano gli Uffici speciali e invitano i proprietari delle unità immobiliari comprese nelle UMI e negli aggregati a costituirsi in consorzio obbligatorio ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legge. Qualora nei 30 giorni successivi all'invito i proprietari che rappresentino almeno il 51% della superficie utile complessiva della UMI calcolata come previsto nello stesso articolo 11, comma 9, non si costituiscano in consorzio il Comune si sostituisce nell'esecuzione dell'intervento, previa occupazione temporanea, in applicazione di quanto disposto dal comma 10 dello stesso articolo 11. La costituzione del consorzio avviene con le stesse modalità di cui all'articolo 15, comma 1 **(Comma così modificato dall' art. 1, comma 13, lett. b), Ordinanza 9 giugno 2017, n. 28; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 6, comma 2, della medesima Ordinanza n. 28/2017).**
5. Nel caso di aggregato edilizio articolato in più UMI l'unitarietà dell'intervento ai sensi del comma 1 viene conseguita tramite l'affidamento della progettazione e direzione dei lavori di tutte le UMI dell'aggregato ad un solo tecnico. Qualora gli amministratori dei consorzi tra proprietari delle UMI intendano incaricare della progettazione e direzione dei lavori tecnici diversi l'unitarietà dell'intervento per l'aggregato viene garantita con l'attribuzione ad uno di questi del compito del coordinamento della progettazione architettonica e strutturale e della direzione dei lavori. Il coordinamento della progettazione assicura il rispetto dei criteri di cui al § 8.7.1 delle Norme tecniche sulle costruzioni, tenendo conto in particolare delle interazioni esistenti tra le diverse UMI, ed il rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa urbanistica, ambientale e paesaggistica ed eventualmente nelle deliberazioni dei Comuni che individuano e perimetrano gli aggregati e le UMI. Il compenso per l'attività di coordinamento è ricompreso nei limiti stabiliti dall'articolo 34 del decreto legge.

6. L'intervento su ciascuna UMI e sull'aggregato può essere di ripristino con miglioramento sismico qualora le caratteristiche storiche, architettoniche e tipologiche lo richiedano e le condizioni di danno delle strutture di ciascun edificio lo consentano, ma anche di ricostruzione totale o parziale nel rispetto delle caratteristiche morfologiche preesistenti, delle norme richiamate al comma 5 e delle prescrizioni contenute nelle deliberazioni dei Comuni.
7. Ai fini della determinazione del contributo per ciascun edificio che compone la UMI e l'aggregato si applica quanto stabilito dalla presente ordinanza tenendo conto del livello operativo attribuito, degli stati di danno e delle condizioni di vulnerabilità stabiliti ai sensi delle Tabelle dell'Allegato 1, ma il costo parametrico è maggiorato come previsto dal comma 1 dell'articolo 15.
8. Ferma restando l'unitarietà dell'intervento per ogni aggregato edilizio formato da più UMI, da garantire con le modalità di cui al comma 5, la domanda di contributo può essere presentata dall'amministratore di ciascun consorzio costituito tra proprietari della UMI. La domanda di contributo deve comprendere quanto già stabilito per ciascun edificio ed essere corredata da una apposita scheda informativa riepilogativa degli interventi dell'aggregato, predisposta secondo il modello reperibile nel sito web del Commissario.

Articolo 17

Edilizia in zone rurali

1. Nel territorio rurale gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione sono ammessi, indipendentemente dalla qualifica del soggetto attuatore, nel rispetto della normativa regionale e dei vincoli ambientali e paesaggistici vigenti, anche con la modifica della sagoma e la riduzione della volumetria e della superficie complessiva degli edifici abitativi o di quelli destinati ad attività agricola. In tal caso il costo convenzionale è determinato, in relazione al livello operativo, con le modalità di cui all'articolo 5, commi 12 e 13.
2. Per migliorare la funzionalità dell'azienda agricola, la ricostruzione degli edifici di cui al comma 1 destinati all'attività produttiva può avvenire in adiacenza o in prossimità di altri edifici rurali di proprietà della stessa, con il contestuale ripristino del territorio agricolo precedentemente occupato dagli edifici demoliti. Il contributo è determinato con le modalità di cui all'articolo 5, comma 13.
3. Gli edifici gravemente danneggiati o distrutti, sparsi per il territorio rurale, non più funzionali all'attività agricola e di nessun pregio ambientale e paesaggistico, possono essere delocalizzati in aree idonee alla edificazione e nei limiti delle capacità edificatorie stabilite dagli strumenti urbanistici, con il contestuale ripristino del territorio agricolo precedentemente occupato dagli edifici demoliti. In tal caso il contributo è determinato con le modalità di cui all'articolo 5, comma 13.
4. Qualora la ricostruzione degli edifici di cui al comma 1 avvenga con la riduzione di almeno il 25% del volume e della superficie complessiva esistenti alla data del sisma, con il contestuale ripristino del territorio agricolo e con la rinuncia ai diritti edificatori relativi alla parte non ricostruita, il costo convenzionale è determinato sulla base della superficie del nuovo edificio e il costo parametrico è

incrementato dell'8%. Nel caso la riduzione sia di almeno il 50%, il costo parametrico è incrementato del 15%.

Articolo 18

Ruderi ed edifici collabenti

1. Gli edifici che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge, non avevano alla data del sisma i requisiti di ordine statico ed igienico-sanitario per essere agibili e utilizzabili a fini abitativi o produttivi in quanto collabenti, fatiscenti, privi di anche uno degli impianti essenziali (elettrico, idrico e di fognatura) o non allacciati alle reti di pubblico servizio, non sono ammissibili ai contributi della presente ordinanza, anche se danneggiati dal sisma **(Comma così modificato dall' art. 1, comma 14, lett. a), Ordinanza 9 giugno 2017, n. 28; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 6, comma 2, della medesima Ordinanza n. 28/2017).**
2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 viene comprovata mediante certificazioni o accertamenti di autorità pubbliche, comunicazioni o dichiarazioni dei proprietari, usufruttuari o titolari dei diritti reali di garanzia acquisite agli atti di pubbliche amministrazioni ovvero tramite documentazione fotografica o immagini, raffiguranti lo stato dei luoghi in data anteriore agli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto legge.
3. Nel caso di pertinenze rurali, destinate al ricovero di materiali o mezzi agricoli, è esclusa la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, allorquando l'istante attesti, sulla base di idonea documentazione, la sussistenza, al momento del sisma, del requisito della sicurezza statica.
4. L'utilizzabilità degli edifici alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 o del 30 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 del decreto legge deve essere attestata dal richiedente in sede di presentazione del progetto mediante perizia asseverata debitamente documentata. L'Ufficio per la ricostruzione competente verifica, anche avvalendosi delle schede AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legge e di ogni altro documento reperibile l'insussistenza delle condizioni di cui al comma 1.
5. Nel caso di edifici dichiarati in data antecedente al sisma parzialmente inagibili, caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari o porzioni di esse, che versano nelle condizioni di cui al comma 1 ed altre utilizzabili ai fini abitativi o produttivi, è ammissibile a contributo il ripristino della sola parte dell'edificio comprendente le unità immobiliari o le loro porzioni utilizzabili. In tal caso il contributo viene determinato sulla base del minore importo tra il costo convenzionale calcolato, ai sensi del precedente articolo 6, sulla sola superficie utilizzabile al momento del sisma ed il costo dell'intervento indispensabile, ai sensi delle Norme tecniche sulle costruzioni, per assicurare la fruibilità e l'agibilità strutturale della sola porzione di edificio comprendente le unità immobiliari utilizzabili.
6. Nel caso di aggregati nei centri storici perimetrati ai sensi dell'articolo 16 sono ammissibili a contributo anche gli interventi su edifici aventi le caratteristiche di cui al comma 1 e di superficie complessiva inferiore al 50% di quella dell'aggregato, limitatamente alle opere indispensabili per assicurare l'agibilità strutturale dell'intero aggregato ed il ripristino delle finiture esterne. Il

contributo viene determinato sul minore importo tra il costo convenzionale calcolato sulla sola superficie complessiva degli edifici agibili alla data del sisma ed il costo dell'intervento ritenuto indispensabile, ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni, per garantire il ripristino della continuità strutturale, con il raggiungimento del livello di sicurezza richiesto per l'intero aggregato, delle finiture e degli elementi architettonici esterni.

7. Ai proprietari degli edifici di cui al comma 1 è concesso un contributo per le sole spese sostenute per la completa demolizione dell'edificio, la rimozione dei materiali, la pulizia dell'area e ogni intervento necessario su muri e aree condivise con edifici agibili confinanti, determinato moltiplicando il costo parametrico di € 80 per i metri quadrati di superficie complessiva dell'edificio demolito **(Comma così modificato dall' art. 1, comma 14, lett. b), Ordinanza 9 giugno 2017, n. 28; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 6, comma 2, della medesima Ordinanza n. 28/2017).**

Articolo 19

Modifica del numero di unità immobiliari.

1. Il numero di unità immobiliari che compongono gli edifici danneggiati o distrutti resta inalterato a seguito degli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione ammessi a contributo.
2. Gli aventi diritto possono chiedere, al momento della presentazione del progetto e sulla base delle mutate esigenze familiari, l'incremento del numero di unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttiva a parità di superficie complessiva dell'edificio e ferma restando la destinazione d'uso preesistente. L'Ufficio speciale, effettuate le verifiche sulla ammissibilità della richiesta in base alla normativa urbanistica ed edilizia vigente, determina il contributo comparando il costo convenzionale determinato sulla superficie delle unità immobiliari alla data del sisma con il costo dell'intervento previsto dal progetto di miglioramento sismico o di ricostruzione.
3. Qualora il progetto preveda la riduzione del numero di unità immobiliari, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, per la determinazione del contributo viene comparato il costo convenzionale calcolato per le unità immobiliari di progetto con il costo degli interventi previsti dal progetto depositato.

Articolo 20

Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici

1. Gli edifici ubicati nei Comuni di cui all'articolo 13 del decreto legge, già danneggiati dall'evento sismico del 2009 e che hanno subito ulteriori danni dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legge, sono ammessi a contributo con le modalità stabilite nei commi successivi.
2. Qualora, alla data degli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto legge, era già intervenuta la concessione e la parziale erogazione del contributo ed i lavori erano ancora in corso di esecuzione, è ammesso a contributo esclusivamente l'intervento aggiuntivo che si renda

necessario per la riparazione degli ulteriori danni subiti, sempreché si tratti di danni diversi da quelli riparabili con i contributi ancora non erogati.

3. Nei casi di cui al precedente comma 2, il costo ammissibile a contributo è determinato confrontando i seguenti dati:
 - a) costo dei lavori aggiuntivi, non finanziati e necessari per completare gli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione indicati nei progetti originari, assicurando il conseguimento dei livelli di resistenza previsti dalla normativa applicabile agli eventi sismici verificatisi nel 2009 nella Regione Abruzzo;
 - b) costo convenzionale determinato applicando al costo parametrico relativo al livello operativo L2 di cui alla Tabella 6 dell'Allegato n. 1 la percentuale determinata sulla base del rapporto tra il costo dei lavori finanziati e quello dei lavori necessari, ma ancora da finanziare.
4. Con riguardo agli edifici, per i quali, alla data degli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto legge, non era ancora intervenuta la concessione del contributo ovvero non erano iniziati i lavori di miglioramento sismico o di ricostruzione, le opere ammissibili a contributo, il loro costo e l'entità del contributo sono determinati con le modalità stabilite dalla presente ordinanza, fatte salve la verifica dei danni riferibili agli eventi sismici di cui al primo comma e la conseguente riduzione del contributo ammissibile ai sensi della presente ordinanza.
5. La presentazione della domanda, la concessione e l'erogazione del contributo, la conclusione dei lavori avvengono secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla presente ordinanza.
6. Esclusivamente, con riguardo agli interventi di cui al comma 4, si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 13, del decreto legge e quelle previste nella presente ordinanza con riguardo alle modalità di selezione dell'impresa affidataria dei lavori.
7. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche agli edifici resi inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Umbria e Marche nel 1997 e nel 1998 e nella Regione Umbria nel 2009, ovvero danneggiati dai detti eventi e divenuti inagibili per effetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, i quali non siano oggetto di contributi pubblici e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 4 del decreto-legge (**Comma così**

sostituito dall' art. 1, comma 15, Ordinanza 9 giugno 2017, n. 28; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 6, comma 2, della medesima Ordinanza n. 28/2017).

Articolo 21

Interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata

1. Gli edifici a destinazione abitativa, contenenti unità immobiliari di proprietà mista, pubblica e privata, sono ammessi a contributo secondo le modalità di cui ai commi successivi.
2. Le opere ammissibili ed il relativo contributo sono determinati:
 - a) per la parte privata, sulla base delle disposizioni contenute nella presente ordinanza;
 - b) per la parte pubblica, sulla base del progetto esecutivo redatto secondo le modalità stabilite dal Piano delle opere pubbliche di cui all'articolo 14 del decreto legge.
3. Agli interventi di ricostruzione e riparazione con miglioramento sismico si procede:
 - a) con le procedure previste dalla presente ordinanza, attivate dal condominio, allorquando la proprietà privata rappresenti più del 50% del valore catastale dell'edificio;
 - b) secondo le procedure previste dal decreto legge per le opere pubbliche, allorquando la proprietà pubblica rappresenti più del 50% del valore catastale dell'edificio ovvero il costo dell'intervento sulla parte pubblica ecceda il 50% di quello previsto per il ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'intero edificio.
4. In ogni caso il progetto di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, sia sulle parti Comuni che di proprietà esclusiva dell'edificio, deve essere unico e completo della documentazione prevista, per la parte privata, dalla presente ordinanza.
5. Il condomino che detiene la maggioranza relativa del valore dell'immobile, è delegato alla presentazione della domanda di contributo. In caso di edifici a maggioranza pubblica la domanda non contiene l'indicazione dell'impresa appaltatrice dei lavori, che viene selezionata secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo n. 50 del 2016.
6. L'Ufficio speciale per la ricostruzione competente, nel rispetto dei termini di cui al precedente articolo 12, verifica l'ammissibilità degli interventi e determina il contributo secondo le modalità di calcolo definite, per la parte privata, nella presente ordinanza. Entro i medesimi termini, segnala al Commissario straordinario l'entità del finanziamento pubblico necessario per completare gli interventi.
7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano agli edifici demaniali ed a quelli a destinazione pubblica.

Articolo 22

Edifici ubicati in aree interessate da dissesti idrogeologici

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di ricostruzione o ripristino con miglioramento sismico eseguiti su edifici che insistono in aree suscettibili di instabilità dinamiche in fase sismica quali:
 - a) zone in frana;

- b) zone di rispetto/suscettibilità per faglie attive e capaci (così come definite nelle “*Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci*” elaborate dalla Commissione tecnica di cui all’articolo 5, comma 7, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010, n. 3907);
 - c) zone con livello di rischio elevato o molto elevato (R3 o R4) come definite nel Piano di assetto idrogeologico;
 - d) zone di rispetto per liquefazione (così come definite nelle “*Linee guida*” di cui alla precedente lettera b);
 - e) zone con cavità sotterranee instabili.
2. Nei casi di cui al comma 1, gli interventi di ricostruzione in sito e ripristino con miglioramento sismico sono possibili alle sole condizioni previste e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente per le zone interessate, salvo il caso in cui siano state effettuate opere di consolidamento già collaudate e di cui sia stata accertata l’efficacia dopo gli eventi sismici mediante appositi monitoraggi, ovvero nel caso in cui sia possibile eseguire, contestualmente alla realizzazione degli interventi sugli edifici, opere di consolidamento volte alla mitigazione del rischio residuo sismo-indotto (**Comma così modificato dall’ art. 1, comma 16, lett. a), Ordinanza 9 giugno 2017, n. 28; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 6, comma 2, della medesima Ordinanza n. 28/2017).**
3. Gli edifici ubicati nelle zone di cui al comma 1 che comprendono edifici destinati ad abitazioni o ad attività produttive dichiarati inagibili con danno grave, non possono essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati similmente qualora la zona non sia ricompresa tra quelle oggetto di interventi finanziati dal piano sui dissesti idrogeologici di cui all’art. 14, comma 2, lettera c) del decreto-legge. In tal caso il Vice Commissario può autorizzare la ricostruzione di edifici equivalenti in altri siti stabili e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico, di proprietà pubblica o privata, ovvero a seguito di apposita variante (**Comma così modificato dall’ art. 1, comma 16, lett. b), Ordinanza 9 giugno 2017, n. 28; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 6, comma 2, della medesima Ordinanza n. 28/2017).**
4. Il costo parametrico per determinare il contributo dell’intervento di cui al comma 3 è pari a quello previsto nella Tabella 6 per il livello operativo L4 incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell’area e comunque fino al 30%. L’area dove insiste l’edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a carico del proprietario, sono cedute gratuitamente al Comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona.

Articolo 23

Contratti d’appalto

1. Ai fini della predisposizione del contratto di appalto da stipulare con l’impresa affidataria dei lavori, selezionata con le modalità di cui al precedente articolo 8, comma 2, lettera b), i soggetti

ammessi ai contributi si avvalgono del contratto tipo di cui allo schema in Allegato 2 alla presente ordinanza.

2. Il contratto di appalto contiene obbligatoriamente le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari come stabilito agli articoli 30, comma 13, e 31, comma 1, del decreto legge. In caso di inosservanza si applicano i commi 2, 3 e 4 del predetto articolo 31 del decreto legge.
3. Nel caso di cui all'articolo 31, comma 6, del decreto legge, la volontà dell'impresa affidataria di subappaltare alcune lavorazioni speciali nel limite del 30% del costo ammissibile a contributo e l'autorizzazione del committente devono risultare espressamente dal contratto d'appalto. Quest'ultimo deve contenere l'indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte all'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 del decreto legge e in possesso di idonea qualificazione per le lavorazioni specialistiche, nonché l'importo dei lavori affidati.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, il subappalto non può essere affidato sulla base di ribassi maggiori del 20% sui prezzi del contratto di appalto, e il contratto di subappalto deve prevedere l'obbligo dell'impresa affidataria di provvedere, per ogni stato di avanzamento e per lo stato finale, al pagamento del subappaltatore entro 30 giorni dalla riscossione della relativa quota di corrispettivo. Il direttore dei lavori vigila sull'osservanza delle prescrizioni di cui al presente comma e ne attesta il rispetto con esplicita dichiarazione sullo stato di avanzamento lavori e sullo stato finale.

Articolo 24

Controlli

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 12 del decreto legge, le procedure e modalità per l'effettuazione dei controlli successivi all'erogazione dei contributi, da parte dei Vice Commissari, nonché le sanzioni applicabili in caso di omissioni o inadempimenti, saranno disciplinate con successiva ordinanza del Commissario straordinario adottata ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 12.
2. La stessa ordinanza stabilirà le modalità di esercizio dei controlli degli Uffici speciali sui progetti presentati e sugli interventi in corso di esecuzione, compreso il controllo sulle strutture previsto dalle normative per le zone sismiche.

Articolo 25

Cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui alla presente ordinanza non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni ad eccezione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), del decreto legge, che è dovuto agli interessati fino al ripristino dell'agibilità dell'immobile originario. Ai fini del presente articolo, non sono da intendersi come contributi le detrazioni di imposta operate ai sensi dell'articolo 16-bis comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e s.m.i.

Articolo 26

Esclusione dai contributi, revoca e rinuncia

1. Sono esclusi dai contributi di cui alla presente ordinanza gli immobili sui quali risultano eseguiti interventi in carenza o totale difformità dal titolo abilitativo e che non siano previamente sanati con le modalità di cui al precedente articolo 10, comma 6.
2. Il mancato possesso in capo al richiedente dei requisiti di ammissibilità al contributo, anche se accertato successivamente al provvedimento di concessione, determina l'esclusione dall'accesso ai contributi.
3. Oltre che nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, il Vice Commissario dispone la revoca, anche parziale, dei contributi concessi in caso di:
 - a) mancato rispetto o degli obblighi di cui al precedente articolo 11 ovvero accertata falsità delle dichiarazioni rese in ordine agli stessi;
 - b) mancata presentazione della documentazione di spesa richiesta a norma della presente ordinanza;
 - c) carenza o incompletezza insanabile della documentazione prodotta.
4. In ogni caso, il Vice Commissario può sospendere la concessione dei contributi qualora l'impresa appaltatrice non rispetti l'obbligo di cui all'articolo 23, comma 4, di pagare le imprese esecutrici dei lavori ed i fornitori entro trenta giorni dall'erogazione del contributo, sia a saldo sia per stato di avanzamento dei lavori.
5. In caso di revoca anche parziale del contributo, è escluso ogni diritto dei beneficiari a percepire le somme residue non ancora erogate ed essi sono obbligati a restituire, in tutto o in parte secondo le determinazioni assunte, i contributi indebitamente percepiti maggiorati degli interessi legali.
6. In caso di rinuncia al contributo da parte del beneficiario, questi è tenuto al rimborso delle eventuali somme già riscosse maggiorate degli interessi legali.

Articolo 27

Norma finanziaria

1. Agli oneri per l'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse stanziare a norma dell'articolo 1, comma 362, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).

Articolo 28

Efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Vasco Errani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ALLEGATO 1

(Allegato così sostituito dall' art. 1, comma 17, Ordinanza 9 giugno 2017, n. 28; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 6, comma 2, della medesima Ordinanza n. 28/2017)

Allegato n. 1

Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici

Nelle tabelle seguenti, i valori con decimali che scaturiscono dalla determinazione dei limiti definiti mediante quantità percentuali devono essere arrotondati al numero intero immediatamente più grande.

TABELLA 1 - SOGLIE DI DANNO

1.1 SOGLIE DI DANNO di edifici a destinazione prevalentemente abitativa con struttura in muratura
--

Danno Grave: si intende il danno subito dall'edificio dichiarato inagibile secondo la procedura AeDES, che supera almeno una delle condizioni indicate nell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 4/2016 come Soglia di Danno lieve e che è presente sull'edificio anche per una sola delle seguenti condizioni:

- lesioni passanti che, in corrispondenza di almeno un piano, ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni:
 - a. siano di ampiezza minore di 5 millimetri ed interessino più del 30% della superficie totale prospettica delle strutture portanti del piano medesimo;
 - b. siano di ampiezza pari o superiore a 5 millimetri ed interessino fino al 30% della superficie totale prospettica delle strutture portanti del piano medesimo.
- evidenze di schiacciamento che interessino più del 5% e fino al 10% delle murature portanti, conteggiate come numero di elementi interessati dallo schiacciamento medesimo rispetto al numero di elementi resistenti al singolo piano;
- crolli rilevanti delle strutture verticali portanti, anche parziali, che interessino una superficie fino al 5% della superficie totale in pianta delle murature portanti al singolo piano;
- crolli rilevanti delle strutture orizzontali portanti, volte o solai, anche parziali, che interessino una superficie fino al 10% della superficie totale degli orizzontamenti al singolo piano;
- pareti fuori piombo correlate ai danni subiti, la cui entità dello spostamento residuo, valutata come deformazione del singolo piano (drift), è maggiore o uguale a 0,005 h e minore di 0,01 h (dove h è l'altezza del piano interessato dal fuoripiombo);
- cedimenti in fondazione, che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni alternative:
 - a. differenziali, di ampiezza fino a 0,002 L (dove L è la distanza tra due pilastri o setti murari)
 - b. uniformi, che riguardano l'area di sedime rispetto all'area immediatamente adiacente, fino a 10 centimetri;
- distacchi localizzati fra pareti portanti ortogonali di ampiezza fino a 10 millimetri che, in corrispondenza di almeno un piano, interessino, in pianta, una percentuale fino al 15% degli "incroci" tra murature portanti ortogonali presenti al medesimo piano.

Danno Gravissimo: si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES, che supera almeno una delle condizioni indicate come Soglia di Danno grave e che è presente sull'edificio anche per una sola delle seguenti condizioni:

- lesioni passanti che, in corrispondenza di almeno un piano, ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni:
 - a. siano di ampiezza maggiore o uguale a 5 millimetri e fino a 20 millimetri ed interessino più del 30% della superficie totale prospettica delle strutture portanti del piano medesimo;
 - b. siano di ampiezza superiore a 20 millimetri ed interessino fino al 30% della superficie totale prospettica delle strutture portanti del piano medesimo.
- evidenze di schiacciamento che interessino più del 10% e fino al 15% delle murature portanti, conteggiate come numero di elementi interessati dallo schiacciamento medesimo rispetto al numero di elementi resistenti al singolo piano;
- crolli rilevanti delle strutture verticali portanti, anche parziali, che interessino una superficie superiore al 5% e fino al 10% della superficie totale in pianta delle murature portanti al singolo piano;
- crolli rilevanti delle strutture orizzontali portanti, volte o solai, anche parziali, che interessino una superficie superiore al 10% e fino al 25% della superficie totale degli orizzontamenti al singolo piano;
- pareti fuori piombo correlate ai danni subiti, la cui entità dello spostamento residuo, valutata come deformazione del singolo piano (drift), è maggiore a 0,01 h e fino a 0,02 h (dove h è l'altezza del piano interessato dal fuoripiombo);
- cedimenti in fondazione, che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni alternative:
 - a. differenziali, di ampiezza superiore a 0,002 L e fino a 0,004 L (dove L è la distanza tra due pilastri o setti murari)
 - b. uniformi, che riguardano l'area di sedime rispetto all'area immediatamente adiacente, superiori a 10 centimetri e fino a 20 centimetri;
- distacchi localizzati fra pareti portanti ortogonali, che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni:
 - a. di ampiezza fino a 10 millimetri che, in corrispondenza di almeno un piano, interessino, in pianta, una percentuale superiore al 15% e fino al 25% degli "incroci" tra murature portanti ortogonali del medesimo piano.
 - b. di ampiezza superiore a 10 millimetri che, in corrispondenza di almeno un piano, interessino, in pianta, una percentuale fino al 15% degli "incroci" tra murature portanti ortogonali del medesimo piano.

Danno Superiore al Gravissimo: si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES, che supera almeno una delle condizioni indicate come Soglia di Danno gravissimo e che è presente sull'edificio anche per una sola delle seguenti condizioni:

- lesioni passantiche, in corrispondenza di almeno un piano, siano di ampiezza maggiore o uguale a 20 millimetri ed interessino più del 30% della superficie totale prospettica delle strutture portanti del piano medesimo;
- evidenze di schiacciamento che interessino più del 15% delle murature portanti, conteggiate come numero di elementi interessati dallo schiacciamento medesimo rispetto al numero di elementi resistenti al singolo piano;
- crolli rilevanti delle strutture verticali portanti, anche parziali, che interessino una superficie superiore al 10% della superficie totale in pianta delle murature portanti al singolo piano;
- crolli rilevanti delle strutture orizzontali portanti, volte o solai, anche parziali, che interessino una superficie superiore al 25% della superficie totale degli orizzontamenti al singolo piano;
- pareti fuori piombo correlate ai danni subiti, la cui entità dello spostamento residuo, valutata come deformazione del singolo piano (drift), è maggiore a $0,02 h$ (dove h è l'altezza del piano interessato dal fuoripiombo);
- cedimenti in fondazione, che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni alternative:
 - a. differenziali, di ampiezza superiore a $0,004 L$ (dove L è la distanza tra due pilastri o setti murari)
 - b. uniformi, che riguardano l'area di sedime rispetto all'area immediatamente adiacente, superiori a 20 centimetri;
- distacchi localizzati fra pareti portanti ortogonali, che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni:
 - a. di ampiezza fino a 10 millimetri che, in corrispondenza di almeno un piano, interessino, in pianta, una percentuale superiore al 25% degli "incroci" tra murature portanti ortogonali del medesimo piano.
 - b. di ampiezza superiore a 10 millimetri che, in corrispondenza di almeno un piano, interessino, in pianta, una percentuale superiore al 15% degli "incroci" tra murature portanti ortogonali del medesimo piano.

1.2 SOGLIE DI DANNO di edifici a destinazione prevalente abitativa con struttura in cemento armato in opera

Danno Grave: Si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES, che supera almeno una delle condizioni indicate nell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 4/2016 come Soglia di Danno lieve e che è presente sull'edificio anche per una sola delle seguenti condizioni:

- lesioni per flessione, nelle travi, di ampiezza superiore a 1 mm, per una percentuale di travi interessate fino al 10%;

- lesioni per flessione nei pilastri, di ampiezza superiore a 0,5 mm, per una percentuale di pilastri interessati fino al 10%;
 - schiacciamento che interessa una quantità superiore al 5% e fino al 10% dei pilastri conteggiati come numero di elementi interessati dallo schiacciamento rispetto al numero di pilastri resistenti al singolo piano;
 - danno strutturale che interessa meno del 2% delle parti interne dei pannelli nodali trave-pilastro, valutato al singolo piano come percentuale del numero totale di nodi danneggiati nel medesimo piano;
 - deformazione residua, correlata ai danni subiti, considerata come spostamento residuo tra la base e la sommità del piastrino (drift), di entità fino a 0,005 h (dove h è l'altezza interpiano);
 - cedimenti in fondazione, che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni alternative:
 - a. differenziali, di ampiezza fino a 0,003 L (dove L è la distanza tra due pilastri)
 - b. uniformi, che riguardano l'area di sedime rispetto all'area immediatamente adiacente, fino a 10 centimetri;
 - lesioni strutturali che interessano fino al 15% della superficie totale degli orizzontamenti del singolo piano, compromettendo la capacità resistente ai carichi gravitazionali o, comunque, l'efficacia sulla trasmissione e ripartizione delle azioni orizzontali agli altri elementi strutturali;
 - lesioni passanti nelle tamponature, o nei tramezzi principali (tramezzi aventi spessore ≥ 10 cm), che interessano, ad un solo piano, una percentuale del numero totale di elementi (tra tamponature e tramezzi principali) presenti al medesimo piano di ampiezza maggiore di 2 millimetri e fino a 5 millimetri per un numero di elementi (tamponature e tramezzature principali) minore o uguale al 50%;
- schiacciamento nelle zone d'angolo delle tamponature o dei tramezzi principali per un numero di elementi maggiore del 20% e fino al 50% ad uno stesso livello.

Danno Gravissimo: si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES che supera almeno una delle condizioni indicate come Soglia di Danno grave e che è presente sull'edificio anche per una sola delle seguenti condizioni:

- lesioni per flessione, nelle travi, di ampiezza superiore a 1 mm, per una percentuale di travi interessate superiore al 10% e fino al 20%;
- lesioni per flessione, nei pilastri, di ampiezza superiore a 0,5 mm, per una percentuale di pilastri interessati superiore al 10% e fino al 20%;
- schiacciamento che interessa una quantità superiore al 10% e fino al 20% dei pilastri conteggiati come numero di elementi interessati dallo schiacciamento rispetto al numero di pilastri resistenti al singolo piano;
- danno strutturale che interessa almeno il 2% e fino al 10% delle parti interne dei pannelli nodali trave-pilastro, valutato al singolo piano come percentuale del numero totale di nodi danneggiati nel medesimo piano;
- deformazione residua, correlata ai danni subiti, considerata come spostamento residuo tra la base e la sommità del piastrino (drift), superiore a 0,005 h e fino all'1% h (dove h è l'altezza interpiano);

- cedimenti in fondazione, che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni alternative:
 - a. differenziali, di ampiezza superiore a 0,003 L e fino a 0,005 L (dove L è la distanza tra due pilastri)
 - b. uniformi, che riguardano l'area di sedime rispetto all'area immediatamente adiacente, superiore a 10 centimetri e fino a 20 centimetri;
- lesioni strutturali che interessino una superficie superiore al 15% e fino al 30% della superficie totale degli orizzontamenti del singolo piano, compromettendo la capacità resistente ai carichi gravitazionali o, comunque, l'efficacia sulla trasmissione e ripartizione delle azioni orizzontali agli altri elementi strutturali;
- lesioni passanti nelle tamponature, o nei tramezzi principali (tramezzi aventi spessore ≥ 10 cm), che interessano, ad un solo piano, una percentuale del numero totale di elementi (tra tamponature e tramezzi principali) presenti al medesimo piano e che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni:
 - a. di ampiezza maggiore di 2 millimetri e fino a 5 millimetri per un numero di elementi (tamponature e tramezzature principali) superiore al 50%;
 - b. di ampiezza maggiore di 5 millimetri per un numero di elementi (tamponature e tramezzature principali) minore del 50%.

schacciamento nelle zone d'angolo delle tamponature o dei tramezzi principali per un numero di elementi maggiore del 50% ad uno stesso livello.

Superiore al Danno Gravissimo: si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES, che supera almeno una delle condizioni indicate come Soglia di Danno gravissimo e che è presente sull'edificio anche per una sola delle seguenti condizioni:

- lesioni per flessione, nelle travi, di ampiezza superiore a 1 mm, per una percentuale di travi interessate superiore al 20%;
- lesioni per flessione, nei pilastri, di ampiezza superiore a 0,5 mm, per una percentuale di pilastri interessati superiore al 20%;
- schiacciamento che interessa una quantità superiore al 20% dei pilastri conteggiati come numero di elementi interessati dallo schiacciamento rispetto al numero di pilastri resistenti al singolo piano;
- danno strutturale che interessa più del 10% delle parti interne dei pannelli nodali trave-pilastro, valutato al singolo piano come percentuale del numero totale di nodi danneggiati nel medesimo piano;
- deformazione residua, correlata ai danni subiti, considerata come spostamento residuo tra la base e la sommità del piastrino (drift), superiore all' 1% h (dove h è l'altezza interpiano);
- cedimenti in fondazione, che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni alternative:
 - a. differenziali, di ampiezza superiore a 0,005 L (dove L è la distanza tra due pilastri)
 - b. uniformi, che riguardano l'area di sedime rispetto all'area immediatamente adiacente, superiore a 20 centimetri;
- lesioni strutturali che interessano quantità superiori al 30% della superficie totale degli orizzontamenti del singolo piano, compromettendo la capacità resistente ai carichi gravitazionali o, comunque, l'efficacia sulla trasmissione e ripartizione delle azioni orizzontali agli altri elementi strutturali;
- lesioni passanti nelle tamponature, o nei tramezzi principali (tramezzi aventi spessore ≥ 10 cm), che interessano, ad un solo piano, una percentuale del numero totale di elementi (tra tamponature e tramezzi principali) presenti al medesimo piano che abbiano ampiezza maggiore di 5 millimetri e interessino per un numero di elementi (tamponature e tramezzature principali) superiore al 50%;

1.3 SOGLIE DI DANNO di edifici a destinazione prevalente abitativa con struttura mista o altra tipologia

Per strutture miste, le soglie di danno sono definite con riferimento alla tipologia costruttiva prevalente.

Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie costruttive diverse dalla muratura, dal cemento armato in opera o da prefabbricato, il professionista incaricato dimostra la soglia di danno adottando criteri simili a quelli adottati per le tipologie trattate nelle Tabelle precedenti.

TABELLA 2 – STATI DI DANNO

GLI STATI DI DANNO di edifici a destinazione prevalente abitativa con struttura in muratura o in c.a. in opera individuano le fasce di danneggiamento entro cui si collocano gli edifici resi inagibili dal sisma, oggetto di specifica ordinanza sindacale, e si articolano in:
Stato di danno 1: danno inferiore o uguale al “danno lieve” (ord. 4/2016)
Stato di danno 2: danno superiore al “danno lieve” e inferiore o uguale al “danno grave”
Stato di danno 3: danno superiore al “danno grave” e inferiore o uguale al “danno gravissimo”
Stato di danno 4: danno superiore a “danno gravissimo”

TABELLA 3 – CARENZE

3.1 –CARENZE di edifici a destinazione prevalente abitativa con struttura in muratura			
		α	β
1	Presenza di muri portanti a 1 testa (o comunque con spessore ≤ 15 cm) per più del 40% dello sviluppo di una parete perimetrale	x	
2	Presenza di muri portanti a 1 testa (o comunque con spessore ≤ 15 cm) per più del 20% e meno del 40% dello sviluppo di una parete perimetrale		x
3	Presenza di muri portanti a doppio paramento (senza efficaci collegamenti – diatoni tra i due paramenti), ciascuno a 1 testa (o comunque con spessore ≤ 15 cm) per più del 40% dello sviluppo di una parete perimetrale		x
4	Cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbozzata senza ricorsi e orizzontalità, assenza di diatoni, ...), per uno sviluppo ≥ 40 % della superficie totale resistente	x	
5	Cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbozzata senza ricorsi e orizzontalità, assenza di diatoni, ...), per uno sviluppo < 40 %, ma $> 20\%$ della superficie totale resistente		x
6	Presenza di un piano (escluso l'ultimo) con rapporto tra superficie muraria resistente in una direzione e superficie coperta inferiore al 4%	x	
7	Presenza di muratura portante in laterizio al alta percentuale di foratura ($< 55\%$ di vuoti) per uno sviluppo ≥ 50 % della superficie resistente ad uno stesso livello	x	
8	Assenza diffusa o irregolarità di connessioni della muratura alle angolate ed ai martelli	x	

9	Colonne in muratura soggette a tensioni medie di compressione, nella combinazione SLU, superiori al 40% della resistenza a compressione media fm per oltre il 30% degli elementi resistenti		x
10	Rapporto distanza tra pareti portanti successive/spessore muratura ≥ 14 (con esclusione del caso di pareti in laterizio semipieno) o distanza tra pareti successive > 7 metri		x
11	Collegamenti degli orizzontamenti alle strutture verticali portanti inesistenti o inefficaci in modo diffuso	x	
12	Solai impostati su piani sfalsati con dislivello $> 1/3$ altezza di interpiano, all'interno della u.s. o di u.s. contigue		x
13	Presenza di volte od archi con spinta non contrastata		x
14	Presenza di strutture spingenti in copertura per uno sviluppo maggiore del 30% della superficie coperta	x	
15	Presenza di strutture spingenti in copertura per uno sviluppo maggiore del 5% e minore del 30% della superficie coperta		x
16	Presenza di muratura e/o colonne portanti insistenti in falso su solai o volte, che interessi almeno 15 % della superficie delle murature portanti allo stesso piano	x	
17	Carenze manutentive gravi e diffuse su elementi strutturali		x

3.2 –CARENZE di edifici a destinazione prevalente abitativa con struttura in cemento armato in opera			
		α	β
1	Regolarità in pianta (rapporto lati del rettangolo che circoscrive la costruzione maggiore di 5)	x	
2	Rigidezza dei solai e/o conformazione degli stessi (forature, etc.) tale da non consentire la ripartizione delle azioni sismiche tra gli elementi resistenti (*)		x
3	Distanza tra baricentro delle masse e quello delle rigidezze maggiore del 20% della dimensione dell'edificio nella direzione considerata (tenendo conto anche della rigidezza offerta dai tamponamenti)		x

4	Irregolarità in elevazione, con aumento superiore al 100% della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante (tenendo conto anche della rigidezza offerta dai tamponamenti)	x	
5	Irregolarità in elevazione, con aumento superiore al 50% della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante (tenendo conto anche della rigidezza offerta dai tamponamenti)		x
6	Evidenti e diffuse vulnerabilità dei tamponamenti (per posizione, geometria, etc.) in termini di possibilità di ribaltamento fuori piano o “taglio-scorrimento” sui pilastri	x	
7	Collegamenti inesistenti o inefficaci, in modo diffuso, fra elementi non strutturali e struttura	x	
8	Evidenti possibilità di rotture fragili (pilastri tozzi, pilastri in falso, etc.) per oltre il 20% degli elementi resistenti ad uno stesso livello	x	
9	Evidenti possibilità di rotture fragili (pilastri tozzi, pilastri in falso, etc.) per oltre il 10% degli elementi resistenti ad uno stesso livello		x
10	Carenze manutentive gravi e diffuse su elementi strutturali		x
11	Presenza di giunti tecnici sismicamente non efficaci	x	
12	Pilastri soggetti a tensioni medie di compressione, nella combinazione SLV, superiori al 40% della tensione resistente di calcolo, per oltre il 30% degli elementi resistenti	x	
13	Pilastri soggetti a tensioni medie di compressione, nella combinazione SLV, superiori al 40% della tensione resistente di calcolo, per oltre il 15% degli elementi resistenti		x

3.3 – CARENZE di edifici a destinazione prevalente abitativa con struttura mista o altra tipologia

Per strutture miste i livelli di carenza sono definiti con riferimento alla tipologia costruttiva prevalente.

Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie costruttive diverse dalla muratura e dal cemento armato, il professionista incaricato dimostra il livello di carenza adottando criteri simili a quelli adottati per le tipologie qui trattate.

TABELLA 4 – GRADI DI VULNERABILITA'

Gradi di Vulnerabilità di edifici a destinazione prevalente abitativa con struttura in muratura o in c.a. in opera

“Gradi di Vulnerabilità” di edifici a destinazione prevalente abitativa con struttura in muratura o in c.a. in opera

Viene definito Grado di vulnerabilità **Alto** qualora nell’edificio siano presenti almeno 2 carenze di tipo α oppure almeno 6* carenze di tipo ($\alpha + \beta$).

Viene definito Grado di vulnerabilità **Significativo** qualora nell’edificio sia presente almeno una 1 carenza di tipo α oppure almeno 5 carenze di tipo β .

Viene definito Grado di vulnerabilità **Basso** qualora nell’edificio non sia presente alcuna carenza di tipo α e meno di 5 carenze di tipo β .

*di cui almeno una α

TABELLA 5 - LIVELLI OPERATIVI

“Livelli operativi” di edifici a destinazione prevalente abitativa con struttura in muratura o in c.a. in opera

	Stato di danno 1		Stato di danno 2	Stato di danno 3	Stato di danno 4
Vulnerabilità Bassa	L0		L1	L2	L4

Vulnerabilità Significativa	L0		L1	L3	L4
Vulnerabilità Alta	L0		L2	L3	L4

I diversi Livelli operativi scaturiscono dalla combinazione dello Stato di Danno, individuato tramite la Tabella 2, e del Grado di Vulnerabilità, desunti dalla Tabella 4. A ciascun livello operativo è associato il costo parametrico, riportato nella Tabella 6 e il tipo di intervento di ricostruzione, di miglioramento sismico o di rafforzamento locale associato alla riparazione dei danni.

Il Livello operativo L4 che, come detto, scaturisce dalla combinazione dello Stato di Danno, individuato tramite la Tabella 2, e del Grado di Vulnerabilità, desunto dalla Tabella 4, comporta l'esecuzione di interventi di demolizione e ricostruzione o di adeguamento sismico:-

I Livelli operativi L1, L2 e L3, parimenti, comportano l'esecuzione di interventi di miglioramento sismico nei limiti di sicurezza stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture.

Il Livello operativo L0 determinato invece sul solo livello di danno di cui all'Allegato 1 dell'ordinanza n.4 del 17 novembre 2016, contempla esclusivamente l'esecuzione di interventi di rafforzamento locale.

TABELLA 6 – COSTI PARAMETRICI

Costi parametrici riferiti ai livelli operativi della Tabella 5					
Costo parametrico	Livello operativo L0	Livello operativo L1	Livello operativo L2	Livello operativo L3	Livello operativo L4
Fino a 130 mq.	400	850	1100	1250	1450
Da 130 a 220 mq.	330	750	900	1100	1250
Oltre i 220 mq.	300	650	800	950	1100

I costi parametrici per i livelli operativi L1, L2 ed L3 si applicano a tutti gli interventi che riguardano edifici appartenenti alla Classe d'uso II e che, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 dicembre 2016, sono finalizzati a raggiungere una resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori del 60% ed 80% di quello previsto per le nuove costruzioni.

I costi parametrici si riferiscono infine ad edifici completi, dotati di finiture ed impianti di uso comune.

Tabella 7- INCREMENTI DEI COSTI PARAMETRICI

I costi parametrici di Tabella 6, riferiti ad edifici a destinazione prevalente abitativa con strutture in muratura, in cemento armato in opera, sono incrementati per particolari condizioni come di seguito indicato:

- a) del 40% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs n. 42/2004 e s.m.i., del 20% per edifici vincolati ai sensi dell'art. 45 del d.lgs n. 42/2004 e del 10% per edifici sottoposti al vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 e 142 del d.lgs n. 42/2004. I suddetti incrementi si applicano agli interventi su edifici classificati con livello operativo L1, L2 ed L3, e solo a quelli di adeguamento sismico su edifici classificati con livello operativo L4, ad esclusione di quelli che sono tenuti ad eseguire gli interventi ai sensi delle direttive per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, approvate con DPCM del 9 febbraio 2011.
- b) del 10% per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti su edifici classificati con livello operativo L1, L2 ed L3 che conseguano, mediante interventi integrati a quelli di riparazione e miglioramento sismico, la riduzione delle dispersioni energetiche e/o utilizzino fonti energetiche rinnovabili con una riduzione dei consumi da fonti tradizionali di almeno il 30% annuo rispetto ai consumi medi dell'anno precedente;
- c) del 10% per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti su edifici classificati con livello operativo L4 che conseguano, nel caso di ricostruzione totale, la classe energetica A.
- d) del 10% per ubicazione disagiata del cantiere in quanto ricompreso all'interno di un piano attuativo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto legge n. 189 oppure causata dalla distanza da altri edifici non appartenenti allo stesso cantiere inferiore a m. 1,50 su almeno due lati o causata dalla possibilità di accesso al cantiere da spazio pubblico con percorso di larghezza tra ostacoli inamovibili inferiore a m. 2,00.
- e) del 10% per demolizione, asportazione e conferimento ad idonei impianti di selezione, recupero o smaltimento dei materiali provenienti dal crollo o demolizione di almeno il 40% del volume totale dell'edificio, oppure del 5% nel caso che la demolizione ed il successivo trattamento abbia interessato almeno il 20% e fino al 40% del volume totale dell'edificio. L'incremento non è applicabile ai casi di demolizione e ricostruzione volontaria di cui all'articolo 5, comma 11, della presente ordinanza;
- f) del 20% per gli interventi di ricostruzione di edifici singoli, unifamiliari, classificati con livello operativo L4;

- g) del 3% per gli interventi di miglioramento sismico per rendere accessibili e visitabili, con idonei accorgimenti tecnici, le abitazioni di residenti con gravi disabilità motorie ed invalidità permanenti, situati in edifici costruiti prima dell'entrata in vigore della legge 13/1989 recante disposizioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- h) del 2% nel caso di interventi di rinforzo delle murature portanti di spessore maggiore di 50 cm, per almeno il 50% della loro superficie calcolata come sviluppo prospettico complessivo ai diversi piani.
- i) del 3% per gli edifici di proprietà mista, pubblica e privata, la cui Classe d'uso ai fini della determinazione dell'azione sismica, conseguente alla destinazione d'uso della porzione pubblica dell'edificio, sia superiore alla Classe II.
- j) del 3% per edifici ubicati in aree poste ad una quota s.l.m. superiore a 1.000 metri e del 2% per quote superiori a 700 metri ed inferiori a 1.000 metri.
- k) del 3% per il trattamento faccia vista di paramenti murari in pietra o laterizio, da eseguirsi mediante stuccature con malta di calce per almeno il 70% delle murature esterne dell'edificio oppure per la finitura eseguita con intonaci a base di calce per almeno il 70% delle murature esterne dell'edificio.
- l) del 2% per la realizzazione di solai in legno su almeno il 70% della superficie complessiva degli stessi solai.
- m) del 2% per la realizzazione di almeno il 90% degli infissi esterni in legno.

Gli incrementi di cui alle lettere k), l) ed m) non sono cumulabili con gli incrementi della lettera a).

Il costo parametrico per gli edifici a tipologia abitativa, ma utilizzati prevalentemente in agricoltura per il ricovero mezzi o come magazzino-deposito di materiali, che non necessitano di particolari finiture ed impianti, è ridotto del 30%.

7.1. Incrementi per amplificazione sismica

Al fine di considerare il maggiore onere degli interventi compiuti su edifici posti in siti dove è maggiore l'azione sismica di progetto, definita dalle norme tecniche a partire dalla "pericolosità sismica di base" (a_g) del sito in cui ricade l'edificio e dal parametro (S), che tiene conto della categoria di sottosuolo (S_s) e delle condizioni topografiche (S_t), i costi parametrici sono incrementati con il seguente criterio:

$a_g * S \leq 0,25 g$	→ nessun incremento
$0,25g < a_g * S \leq 0,35 g$	→ incremento del 5% per gli interventi miglioramento sismico e del 2% per i casi di ricostruzione totale;
$0,35g < a_g * S \leq 0,45 g$	→ incremento del 10% per gli interventi miglioramento sismico e del 4% per i casi di ricostruzione totale;

$$0,45g < a_g * S$$

→ incremento del 15% per gli interventi miglioramento sismico e del 6% per i casi di ricostruzione totale;

dove, come detto, a_g è l'accelerazione orizzontale massima sul sito di riferimento rigido orizzontale ed S è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche.

Nel caso in cui il sito ove è ubicato l'edificio, ricada in zone stabili suscettibili di amplificazione sismica tali che il fattore S sia maggiore di 1,8 e ciò desse luogo ad un incremento del costo parametrico rispetto all'applicazione del coefficiente pari ad 1,8, il progetto di miglioramento sismico o di ricostruzione dovrà essere supportato da apposita Relazione da sottoporre alla verifica dell'Ufficio speciale che si esprime preventivamente sull'entità del fattore amplificativo. Qualora l'edificio da migliorare sismicamente o da ricostruire ricada in zone suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica per liquefazione, cedimenti differenziali e/o cavità sotterranee, il costo parametrico è incrementato fino al 10%, previa verifica dell'Ufficio speciale che si esprime preventivamente sull'entità dell'incremento, per tenere conto del maggiore onere per la esecuzione dei lavori di ricostruzione. Gli oneri sostenuti per lo svolgimento delle indagini necessarie alla definizione del rischio sono ricompresi tra quelli stabiliti nel protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni tecniche, allegato all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017.

Le ubicazioni ed i risultati delle eventuali indagini geognostiche e geofisiche effettuate dovranno essere consegnati, nei formati informatici compatibili con le banche dati regionali, ai servizi regionali che provvedono alla raccolta ed all'aggiornamento del dato.

Allegato n. 2

(Allegato così sostituito dall' art. 1, comma 18, Ordinanza 9 giugno 2017, n. 28; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 6, comma 2, della medesima Ordinanza n. 28/2017)

Schema di Contratto d'appalto

CONTRATTO DI APPALTO

Tra

.....
.....
.....Di seguito definito

Committente

e

.....
.....
.....Di seguito definito

Appaltatore o Impresa Appaltatrice

Premesso che

- L'immobile ad usosito in Comune di frazione di Via n. censito catasto fabbricati del Comune di al Foglio mappale sub. di proprietà di è stato dichiarato inagibile con Ordinanza sindacale n. del emessa dal Comune di
- In data è stato dato incarico al professionistaiscritto all'albo degli di con il numero e che risulta iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 della Legge 15.12.2016 n. 229 con contratto per lo svolgimento di prestazioni d'opera in favore di committenti privati per la ricostruzione post sisma come da schema allegato all'Ordinanza n. 12 del 9.01 .2017;
- Lo stesso professionista ha redatto in data il progetto dell'intervento di riparazione e rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/adeguamento sismico o demolizione

e ricostruzione dell'edificio;

- L'Appaltatore dichiara:

- di possedere le capacità tecniche, economiche, finanziarie ed organizzative per eseguire i lavori di cui al progetto, allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale, a perfetta regola d'arte;
- (nel caso di importo dei lavori superiore a 150.000 euro) di essere in possesso della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- di essere in possesso di certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015);
- di essere iscritto nell'apposito elenco denominato Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 comma 6 della Legge 15 dicembre 2016 n. 229;
- di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 1341 secondo comma del codice civile, la clausola di tracciabilità finanziaria secondo la quale l'appaltatore si assume gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all'articolo 30 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla Legge 15 dicembre 2016 n. 229 dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

si conviene quanto segue

ART. 1 – OGGETTO E GARANZIE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Il Committente affida all'Appaltatore che accetta l'esecuzione dei lavori descritti nel progetto allegato al presente contratto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composto dei seguenti elaborati:

-
-
-
-

3. Il Committente dichiara e garantisce di avere la piena disponibilità sia in linea di diritto che di fatto del bene oggetto dell'intervento e pertanto di metterlo a disposizione dell'Appaltatore nei termini e modalità qui di seguito indicati. In particolare, l'immobile oggetto di intervento è costituito (BREVE DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE E DELL'INTERVENTO PREVISTO)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere a conoscenza dello stato attuale del bene, di aver esaminato la documentazione tecnico, amministrativa ed economica allegata al presente contratto, di avere tutte le capacità tecnico-organizzative ed economico-finanziarie necessarie per eseguire i lavori nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione anche di natura tecnica riguardanti il settore.

ART. 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI E TECNICI DISCIPLINANTI

L'AFFIDAMENTO

1. L'appalto è disciplinato, oltre che dal presente contratto, dalla documentazione tecnico, amministrativa ed economica qui di seguito indicata, che è stata esaminata e accettata dalle parti:
- a) il computo metrico estimativo dei lavori così come modificato a seguito dell'offerta presentata dall' Appaltatore;
 - b) l'elenco dei prezzi unitari risultante dal ribasso offerto del% sui prezzi del *Prezziario Unico Cratere Centro Italia 2016* approvato con ordinanza n. 7 del 14.11.2016 e predisposto nel rispetto delle disposizioni contenute nelle ordinanze commissariali;
 - c) gli elaborati tecnici esecutivi, architettonici, strutturali e impiantistici;
 - d) il cronoprogramma dei lavori;
 - e) il Piano di Sicurezza e Coordinamento comprensivo della stima dei costi per la sicurezza e il fascicolo tecnico contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei lavoratori durante l'esecuzione dei lavori;
 - f) il Capitolato Speciale d'Appalto;
 - g) la dichiarazione del Committente in relazione all'aliquota IVA da applicare per i lavori oggetto dell'appalto;
 - h) la dichiarazione della disponibilità ad eseguire, alle stesse condizioni economiche e con gli stessi prezzi elementari, i lavori eventualmente richiesti nei provvedimenti autorizzativi dalle amministrazioni competenti, anche se di importo inferiore rispetto a quello stabilito nel presente contratto.

ART. 3 - FORMA DELL’AFFIDAMENTO

1. L'appalto si intende affidato ed accettato a misura sulla base dell'elenco dei prezzi unitari offerto in sede di selezione, col ribasso del.....% rispetto del *Prezziario Unico Cratere Centro Italia 2016* approvato con ordinanza n. 7 del 14.11.2016.

ART. 4 - CESSIONE

1. E' fatto divieto di cedere a qualsiasi titolo il presente contratto di appalto.

Art. 5 SUBAPPALTO

1. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 31 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla Legge 15 dicembre 2016 n. 229, è possibile subappaltare lavorazioni, previa autorizzazione del committente, fino al 30% dell'importo dei lavori ammessi a contributo, ad imprese in possesso di idoneità tecnico professionale ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. (Allegato XVII) iscritte all' Anagrafe di cui all'art. 30 comma 6 del medesimo decreto legge n. 189 del 2016.

2. L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il sistema informativo MUDE per la compilazione on line della notifica preliminare, di cui all'art. 99 del d.lgs. n. 81 del 2008.

3. L'appaltatore, nei contratti con fornitori, subfornitori e subappaltatori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, si impegna a verificare che la parte contrattuale:

- sia iscritta nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189;
- possieda la certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali (DURC) rilasciata a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

4. L'affidamento di lavori al subappaltatore senza previa autorizzazione scritta del committente costituisce inadempimento grave e determina la risoluzione di diritto del contratto e la richiesta di risarcimento danni, in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno. È fatto assoluto divieto al subappaltatore di subappaltare a sua volta le lavorazioni.

5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1656 c.c., ed in coerenza con i commi precedenti del presente articolo, il Committente autorizza sin d'ora il subappalto delle seguenti opere e lavori:

- dell'importo di euro per i lavori di
..... all'impresa P. IVA
..... iscritta all'Anagrafe

- dell'importo di euro per i lavori di
..... all'impresa P. IVA
..... iscritta all'Anagrafe

- dell'importo di euro per i lavori di
..... all'impresa P. IVA
..... iscritta all'Anagrafe

6. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, manlevando il Committente stesso da ogni responsabilità attinente l'operato dei subappaltatori. In nessun caso il subappalto potrà essere opposto al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non perfette realizzazioni delle opere appaltate.

7. In ogni caso l'autorizzazione al subappalto è condizionata all'inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo e ai commi 3 e 4 dell'art. 5 del presente contratto.

8. L'appaltatore è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla Legge 15 dicembre 2016 n. 229 e s.m.i, e dalle ordinanze del Commissario straordinario emesse ai sensi dell'art. 2 della stessa legge.

9. L'inosservanza delle disposizioni previste dal suddetto decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., nonché dalle suindicate ordinanze commissariali determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

10. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, una clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., che sarà attivata nei confronti della parte contrattuale, con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, qualora la Struttura di Missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 abbia emesso nei confronti di quest'ultima:

- un provvedimento di diniego di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del decreto legge n. 189 del 2016;
- ovvero un provvedimento di cancellazione dalla predetta Anagrafe;
- ovvero una informazione interdittiva antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i..

11. È fatto obbligo dell'impresa appaltatrice procedere alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici con le modalità di cui all'All. XVII al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

12. Il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice si impegna a rilasciare all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per territorio, in sede di presentazione dello stato di avanzamento lavori da parte del direttore dei lavori, una dichiarazione, ai sensi dell'art. 1988 del Codice Civile, attestante l'impegno al pagamento dei fornitori e delle imprese esecutrici dei lavori in subappalto entro 30 giorni dalla data di erogazione del contributo come stabilito dalle ordinanze commissariali.

13. Il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice si impegna a rilasciare all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per territorio, in sede di presentazione dello stato di avanzamento lavori e dello stato finale da parte del direttore dei lavori, le dichiarazioni previste dall'articolo 7, comma 1 lettera a) e b), dell'ordinanza commissariale n. 8/2016, dall'articolo 16 comma 1 lettera a), b), c) e d) dell'ordinanza commissariale n. 13/2016 e dall'articolo 14 comma 1 dell'ordinanza commissariale n. 19/2017, attestanti l'avvenuto pagamento, nei 30 giorni previsti, dell'importo dovuto a fornitori e subappaltatori per i lavori contabilizzati nei rispettivi SAL precedenti.

14. Le dichiarazioni previste dai precedenti commi 12 e 13 costituiscono presupposto essenziale per l'emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento del contributo; conseguentemente, è vietata la liquidazione dei SAL relativi ai lavori eseguiti in assenza delle sopra menzionate dichiarazioni.

15. Qualora emerga che l'Appaltatore non abbia pagato i fornitori e le imprese esecutrici dei lavori in subappalto nei termini indicati al precedente comma 13, non si darà luogo all'erogazione del contributo ad eccezione del caso in cui il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice dimostri la pendenza di una causa civile dalla stessa instaurata nei confronti del subappaltatore per fatti attinenti a realizzazione delle opere previste dal presente contratto di appalto.

16. Nel caso di mendacità delle dichiarazioni di cui al precedente comma 14, il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice ne risponderà ai sensi e per gli effetti dell'art. 483 c.p..

ART. 6 - OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore a cui sono affidati i lavori di (*rafforzamento locale, miglioramento e/o adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione*) dichiara di possedere l'attestazione SOA (per importo di lavori superiore a 150.000 euro), corrispondente a quella necessaria per l'esecuzione dei predetti lavori. L'Appaltatore attesta altresì di possedere le capacità economiche e tecniche sufficienti a realizzare le opere commissionate, sulla base della documentazione utile a dimostrare la propria struttura di impresa e dichiara altresì di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. Al contratto sono allegati i certificati della Camera di Commercio, per tutte le Imprese partecipanti, nel caso di ATI.

2. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, con espressa manleva per il Committente da ogni eventuale pretesa, domanda e/o responsabilità anche rispetto a fornitori o terzi, gli adempimenti e gli oneri connessi alla realizzazione dei lavori contrattualmente stabiliti.

3. L'Appaltatore si impegna ad:

- astenersi dall'accendere fuochi, seppellire o depositare i materiali di scarto e di risulta del cantiere; provvedere, esclusivamente in relazione ai propri lavori o a quelli affidati ai propri subappaltatori, all'accurata pulizia delle zone d'intervento, inclusi l'asporto, il trasporto e il conferimento di ogni materiale di risulta di cantiere presso gli impianti autorizzati di trattamento o smaltimento dei rifiuti assumendosi ogni onere e obbligo di legge; sono inclusi nel corrispettivo d'appalto tutti gli oneri economici incluse le spese di trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti nonché dei materiali di risulta (di cui il Committente dichiara di cedere la proprietà all'Appaltatore);
- provvedere agli allacciamenti per il cantiere alla rete idrica e alla rete di energia elettrica sopportando i relativi costi, in osservanza delle norme del Codice della strada e delle indicazioni eventualmente fornite dall'Ente proprietario della strada.

4. L'Appaltatore si impegna altresì:

- a rispettare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti dall'applicazione del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i;
- a far esporre la tessera di riconoscimento a tutto il personale impiegato in cantiere;
- a fornire adeguata assistenza tecnica al Committente e/o al Direttore dei Lavori per ogni chiarimento che si rendesse necessario per il controllo dei lavori e per la gestione del contratto;
- a provvedere ad ogni onere per collaudi e prove sia in corso d'opera che conclusivi (certificazioni, prove, ecc.);
- a procurarsi e consegnare al Committente tutte le certificazioni tecniche e di conformità riguardanti i materiali usati e gli impianti nella costruzione;
- a provvedere alla manutenzione e conservazione delle opere fino a consegna delle medesime.

5. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136 del 2010 e secondo le previsioni dell'art. 30, comma 13, del decreto legge n. 189 del 2016, si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla Struttura Commissariale e alla Prefettura della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari del/i proprio/i subappaltatore/i e/o subcontraente/i.

6. L'Appaltatore è consapevole che nel caso di accertata violazione degli obblighi previsti all'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, si determinerà:

- la perdita totale del beneficio, nel caso in cui la transazione finanziaria di qualsiasi importo tra il privato beneficiario e la ditta che ha eseguito l'appalto di lavori venga effettuata senza avvalersi di banche e di Poste italiane S.p.a.;
- la revoca parziale del contributo nel caso in cui la transazione finanziaria di cui al punto precedente venga eseguita senza la corretta osservanza delle procedure di tracciamento, vale a dire senza l'utilizzo del conto dedicato o con mezzi di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale; la revoca è disposta in misura corrispondente all'importo della transazione;
- la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. ed il risarcimento del danno, in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo l'eventuale maggior danno subito.

7. L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

8. L'Appaltatore si impegna:

- a sospendere immediatamente i lavori, nell'ipotesi in cui riceva, da parte della Struttura di missione di cui all'articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016, la comunicazione di cancellazione dall'Anagrafe antimafia di cui al medesimo articolo 30 della legge 229/2016, ovvero di informazione interdittiva antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;
- ad informare immediatamente il Committente e il Direttore dei Lavori, di avere ricevuto, da parte della Prefettura, comunicazione di cancellazione dal predetto elenco, o di informazione interdittiva antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i..

ART. 7 - PERSONALE E ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

1. L'Appaltatore dichiara di avere analizzato e valutato i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze saranno chiamate a prestare la loro attività, garantisce che impiegherà per la realizzazione dei lavori appaltati personale specializzato e si impegna a tenere indenne il Committente, salva la responsabilità di quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, per qualsiasi infortunio sul lavoro che dovessero subire i propri dipendenti o quelli di eventuali subappaltatori; l'Appaltatore garantisce inoltre di manlevare e tenere indenne il Committente da eventuali richieste di risarcimento del danno che lo stesso Appaltatore dovesse procurare a persone e/o cose.

2. L'Appaltatore dichiara e si impegna a osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria contenute in disposizioni di legge e contrattuali a favore dei propri dipendenti impegnandosi a fornire tutte le certificazioni concernenti obblighi previdenziali e assicurativi nei confronti delle maestranze al Committente al momento della consegna dei lavori, Si impegna, inoltre, a manlevare e tenere indenne il Committente, salva la responsabilità di quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, da qualsiasi responsabilità in relazione all'esecuzione dei lavori, ivi compresa quella derivante da sanzioni amministrative che dovessero essere irrogate per l'esecuzione dei lavori. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente per la corretta esecuzione dell'appalto.

3. L'Appaltatore consegna al Committente i seguenti documenti che sono allegati al presente contratto:

- tutti i documenti prescritti dalla normativa vigente in tema di sicurezza, di cui all'allegato A;
- il DURC, attestante l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia;
- la dichiarazione sostitutiva dei subappaltatori, che attesta l'iscrizione all'Anagrafe antimafia;
- la dichiarazione, rilasciata dall'imprenditore, "di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato";

4. L'Appaltatore è tenuto all'integrale adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi nei confronti di INPS ed INAIL, nonché ad iscrivere gli operai impegnati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto alla Cassa Edile del territorio dove si svolgono i lavori stessi. L'appaltatore si obbliga inoltre ad applicare ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo previsto nei contratti collettivi nazionale e territoriale dell'edilizia stipulati dalle associazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'appaltatore è altresì obbligato ad inserire analoghe previsioni nei contratti coi propri subappaltatori, in relazione ai lavoratori da questi occupati.

5. L'Appaltatore dichiara le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

I.N.P.S.:.....;

I.N.A.I.L.:.....;

CASSA EDILE:

R.C.T. / R.C.O n° Compagnia

Contratto Collettivo applicato:

ART. 8 - CORRISPETTIVO

1. L'importo complessivo dell'appalto, al netto del economico ribasso percentuale offerto in sede di selezione, ammonta a € (euro.....), IVA esclusa, di cui € costituiscono oneri per la sicurezza.
2. L'importo dei lavori desunto dal computo metrico-estimativo può essere modificato esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) a seguito di eventuali varianti preliminarmente autorizzate per iscritto dalla Direzione Lavori ed approvate dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per territorio, nei limiti stabiliti dalle ordinanze commissariali di riferimento;
 - b) a seguito della verifica della contabilità dei lavori effettuati, eseguita in contraddittorio con la direzione dei lavori.

ART. 9 – SAL E PAGAMENTI

1. All'Appaltatore verranno corrisposti pagamenti comprensivi di Iva in acconto, in corso d'opera sulla base di stati di avanzamento dei lavori ovvero a saldo finale come previsto dalle ordinanze del Commissario Straordinario.
2. La fatturazione ed i pagamenti verranno effettuati secondo le modalità previste dalle Ordinanze Commissariali.

ART. 10 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALI

1. I lavori oggetto del presente contratto dovranno essere ultimati entro e non oltre il di conseguenza avranno una durata di giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di inizio lavori prevista entro il, .
2. Eventuali ritardi daranno luogo alla risoluzione del contratto e alla contestuale richiesta di risarcimento del danno ad eccezione del caso in cui detti ritardi siano scaturiti da impedimenti dovuti a cause non imputabili alla volontà dell'Appaltatore; in questo ultimo caso i lavori dovranno essere comunque conclusi entro il termine necessario previsto dalle ordinanze commissariali, pena la revoca del contributo.
3. Il Committente si impegna a consegnare il cantiere all'Appaltatore, ai sensi degli artt. 153 ss. DPR n. 207/2010, disponibile e libero da ogni impedimento, ostacolo, onere e quant'altro possa impedire o pregiudicare la normale esecuzione dei lavori, garantendo il libero e adeguato accesso.

4. La consegna dovrà essere fatta con un anticipo di almeno giorni rispetto al termine di inizio lavori di cui al primo comma.
5. La consegna, l'inizio e l'ultimazione dei lavori saranno documentati con specifici verbali controfirmati dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori.
6. Per ogni giorno di ritardo sul termine, che si considera essenziale, di ultimazione dei lavori di cui al primo comma, l'Appaltatore, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo contrattuale. In ogni caso la penale non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale. Il ritardo non sarà da considerarsi imputabile all'Appaltatore, e pertanto nessuna penale sarà da questi dovuta, nel caso in cui sia stato determinato da circostanze imprevedibili o da forza maggiore. L'Appaltatore, qualora si trovi nell'impossibilità di eseguire le proprie prestazioni in ragione di cause di forza maggiore, si impegna a comunicare al Direttore dei Lavori, entro due giorni dal verificarsi di dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto, pena la facoltà del Committente di non prendere in considerazione tali circostanze quale giustificazione del ritardo dell'appaltatore. Nel caso in cui i lavori debbano essere sospesi per cause dipendenti dal Committente, l'Appaltatore ha il diritto di ottenere un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori, salvo il riconoscimento di maggiori danni derivanti dall'eccessiva durata della sospensione.
7. Qualora le suindicate cause di sospensione si riferiscano ad una tipologia di lavorazione di cui al progetto approvato e/o ad una area del cantiere, il Direttore dei Lavori, previo accordo con l'Appaltatore, fisserà un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori che comunque non dovrà superare i termini previsti per l'ultimazione dei lavori stabiliti dalle ordinanze commissariali.
8. Resta ferma la facoltà per il Committente, nel caso di ritardi superiori a giorni, imputabili all'Appaltatore, e comunque qualora l'applicazione delle penali abbia raggiunto il 10% dell'importo contrattuale ai sensi del precedente comma 5, di procedere con la immediata risoluzione del contratto a mezzo lettera raccomandata A/R ed il risarcimento dei danni effettivamente subiti a causa dell'inadempimento.
9. Qualora il termine di inizio dei lavori di cui al primo comma non venga rispettato per fatto riconducibile al Committente, l'Appaltatore ha diritto ad un termine suppletivo pari ai giorni di ritardo, ovvero pari al diverso termine concordato tra le parti laddove sussistano ragioni eccezionali e documentate.

ART. 11 - POTERI E RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Il Direttore dei Lavori è nominato ed incaricato dal Committente.

2. Il Direttore dei Lavori ha poteri di direzione e controllo tecnico - contabile dei lavori ai quali è preposto. Egli è interlocutore in via esclusiva dell'Appaltatore per gli aspetti tecnici del contratto e in particolare ha il compito:

- a) di verificare la conformità dei lavori al progetto e alle autorizzazioni, nonché al contratto;
- b) di verificare che l'Appaltatore utilizzi materiali idonei e accorgimenti tecnici e costruttivi tali da garantire un'esecuzione a regola d'arte;
- c) di provvedere ad ogni adempimento necessario per consentire la regolare esecuzione di eventuali variazioni e/o aggiunte in corso d'opera contenute comunque nell'ambito dell'importo ammesso a finanziamento.

3. L'Appaltatore sin da ora si impegna ad accettare ed osservare gli ordini e le decisioni del Direttore dei Lavori, nell'ambito del progetto e degli obblighi derivanti dal presente contratto.

4. È fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di avanzare per iscritto le proprie osservazioni e richieste rispetto agli ordini del Direttore dei Lavori.

5. L'incarico di Direttore dei Lavori è incompatibile con quella dell'Appaltatore e con altre figure collegate professionalmente a quest'ultimo.

ART. 12 - RESPONSABILE DEL CANTIERE

1. L'Appaltatore affida la responsabilità del cantiere a domiciliato in

2. L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente dell'operato del Responsabile del Cantiere.

3. Al Responsabile del Cantiere competono:

- l'organizzazione e la disciplina del cantiere;
- la cura dell'osservanza delle disposizioni atte a evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi.

ART. 13 - RIMOZIONE E PROTEZIONE DI COSE DEL COMMITTENTE O DI TERZI

1. Il Committente deve provvedere, a propria cura e spese ed in tempo utile rispetto alla data di inizio dei lavori, a far rimuovere, ovvero a dotare di adeguata protezione, le cose, proprie o di terzi, poste nei luoghi interessati dai lavori, che possano intralciare l'esecuzione dei lavori stessi o che possano esserne danneggiate, sempre che le cause dell'intralcio non siano dovute agli effetti del sisma.

2. I ritardi provocati dall'esecuzione dei suddetti incombeni preliminari conferiscono all'Appaltatore il diritto a ottenere un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori.

3. In ogni caso l'Appaltatore non risponde dei danni causati a cose del Committente o di terzi che questo ultimo non abbia rimosso ai sensi del comma 1 che precede.

ART. 14 - VARIANTI

1. Sono ammesse le varianti autorizzate ed approvate dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per territorio nei limiti stabiliti dalle ordinanze commissariali di riferimento.

2. L'appaltatore si impegna altresì a eseguire qualsiasi variante richiesta al committente dall'Ufficio Speciale, in quanto resa necessaria da provvedimenti dell'autorità che impongano modifiche rispetto al progetto approvato, purché a seguito delle dette varianti l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del costo inizialmente calcolato. In tali ipotesi il maggiore costo sarà ammesso a contributo secondo i parametri stabiliti dalle ordinanze commissariali di riferimento ed il contributo aggiuntivo è erogato in occasione della liquidazione del saldo.

3. Sono inoltre ammesse le varianti che il committente intenderà realizzare assumendosene il relativo costo, anche ove comportanti incrementi di superficie o volumetria purché consentite dagli strumenti urbanistici e dalla legislazione vigente, previo accordo scritto tra le parti contraenti. In tale ipotesi, le varianti saranno gestite tramite distinta documentazione di contabilità di cantiere e con fatturazioni separate.

ART. 15 - CONTABILITÀ DEI LAVORI

1. L'Appaltatore, in contraddittorio con il Direttore dei lavori, deve predisporre i seguenti documenti:

- Giornale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stati avanzamento lavori;

ART. 16 - ACCERTAMENTI IN CORSO D'OPERA

1. L'Appaltatore è sin da ora consapevole che in corso d'opera potranno essere effettuati sopralluoghi ed eseguiti collaudi parziali, su giustificata richiesta di una delle parti che se ne accollerà le spese, per accertare la natura e la qualità delle opere eseguite.

2. Al termine del sopralluogo sarà redatto un verbale di constatazione dello stato riscontrato, sottoscritto dall'Appaltatore o da un suo rappresentante e dal Direttore dei Lavori.
3. Qualora nel corso dei lavori si accerti che la loro esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite nel contratto per negligenza dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori può fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si conformi alle prescrizioni previste dal Direttore dei Lavori; trascorso inutilmente detto termine il Committente avrà facoltà di dichiarare per iscritto che il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
4. E' in ogni caso fatta salva la facoltà del Committente di procedere anche in caso di continuazione del rapporto contrattuale per il risarcimento del danno dovuto alla negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori

ART. 17 - VERIFICA FINALE

1. La verifica finale dell'opera deve essere effettuata ai sensi dell'art. 1665 del Codice Civile e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali.
2. Le operazioni di verifica dovranno essere completate entro giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.
3. L'inizio delle operazioni di verifica deve essere comunicato dal Direttore dei Lavori e/o dal Committente all'Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata A.R. che dovrà pervenire allo stesso con almeno giorni di anticipo rispetto alla data di inizio delle operazioni. Osservate le formalità del preavviso, le operazioni di verifica finale potranno svolgersi anche in assenza dell'Appaltatore qualora sia garantita la presenza di almeno due testimoni.
4. Entro giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale. Qualora l'esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l'accettazione dei lavori senza riserve con contestuale consegna dell'opera.
5. Qualora dall'esito della verifica risulti necessario porre in essere ulteriori interventi per l'ultimazione dei lavori secondo le prescrizioni contrattuali, il verbale di cui al precedente comma 4 indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere ultimati, nonché le modalità per la loro verifica.
6. Nell'ipotesi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure di dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di cui al comma 4 dovrà indicare gli interventi necessari per porre rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati, entro un congruo termine.

7. Qualora il Direttore dei Lavori e/o il Committente, senza giustificati motivi, tralasci di procedere alle predette verifiche, ovvero non le porti a termine entro i termini ivi stabiliti, l'opera si considererà accettata.

8. Ove l'Appaltatore non provveda agli interventi convenuti ai precedenti commi 5 e 6 entro i termini concordati, è facoltà del Direttore dei Lavori e/o del Committente assegnare un ulteriore termine a mezzo di raccomandata A.R., decorso il quale potrà sostituirsi nell'esecuzione dei lavori facendo eseguire detti interventi ad altro operatore ed addebitandone i relativi costi all'Appaltatore.

9. L'appaltatore si impegna a consegnare entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori oggetto del presente contratto tutta la documentazione di propria competenza necessaria ai fini del rilascio del certificato di agibilità ivi comprese le dichiarazioni di conformità di cui all'art. 25, comma 1, lett. c del D.P.R. n. 380/2001.

ART. 18 - GARANZIE DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore garantisce che tutte le opere descritte nei documenti allegati al presente contratto saranno compiutamente eseguite a regola d'arte, con l'impiego di materiali di qualità, di personale di adeguata specializzazione.

2. L'Appaltatore garantisce quanto eseguito nei limiti e entro i termini previsti dagli articoli 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile.

3. L'Appaltatore applica le garanzie previste dalle ordinanze del Commissario straordinario.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La cancellazione dell'Appaltatore dall'elenco di cui all'articolo 30, comma 11, del decreto legge n. 189 del 2016, determina, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, la risoluzione di diritto del presente contratto. In tal caso, il Committente comunica all'Appaltatore la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, a mezzo di lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata, con diritto al risarcimento dei danni, in misura pari al 5% dell'importo contrattuale, fatto salvo l'eventuale maggior danno.

2. Nel caso di grave inadempimento dell'Appaltatore e nelle altre ipotesi espressamente previste nel presente contratto, dall'art. 1668 c.c. e da altre disposizioni legge, il Committente potrà chiedere la risoluzione in danno del contratto stesso, dandone comunicazione all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R con specificazione dei motivi allegando, altresì, apposita relazione tecnica nei casi di inadempimento dovuti a negligenza nell'esecuzione dei lavori.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, all'Appaltatore spetterà, previa verifica della esecuzione a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni progettuali da parte del Direttore dei Lavori, il pagamento dei soli lavori eseguiti fino al momento della emissione del provvedimento di cui all'articolo 30, comma 11, del decreto legge n. 189 del 2016 ovvero fino al ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2, purché accettati e contabilizzati dal Direttore dei lavori, senza alcun onere aggiuntivo e fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di risarcire al Committente tutti i danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.

ART. 20 - RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

1. Il Committente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata, corrispondendo all'Appaltatore, oltre all'indennizzo per mancato guadagno, anche il compenso per i lavori eseguiti e le spese sostenute sino al momento del recesso.

ART. 21 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le parti potranno concordare di deferire la definizione delle eventuali controversie nascenti dal presente contratto alla Camera di Commercio di, che opererà secondo il Regolamento di Conciliazione dalla stessa adottato.

2. Qualora le Parti intendano adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria il Foro esclusivamente competente è sin da ora identificato nel Tribunale di (indicare il tribunale della provincia in cui sono eseguiti i lavori).

ART. 22 - REGISTRAZIONE

1. Ai fini della registrazione, al presente contratto si applicano le previsioni dell'articolo 48, comma 7, del decreto legge n. 189 del 2016.

ART. 23 - RINVIO

1. Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni previste nelle ordinanze del Commissario Straordinario o, qualora non presenti, alle norme di legge.

Firma del Committente

Firma dell'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano le seguenti clausole; art. 4 (cessione del contratto) art. 5 (subappalto); art. 6 (obblighi e oneri dell'appaltatore); art. 7 (personale e oneri previdenziali e assicurativi); art. 9 (pagamenti); art. 10 (termini di esecuzione dei lavori e penali); art. 12 (responsabile del cantiere); art. 13 (rimozione e protezione di cose del committente o di terzi); art. 14 (varianti); art. 16 (accertamenti in corso d'opera); art. 17 (verifica finale); art. 18 (garanzie dell'appaltatore); art. 19 (risoluzione del contratto); art. 20 (recesso unilaterale del Committente); art. 21 (risoluzione delle controversie).

Firma del Committente

Firma dell'Appaltatore

_____, li _____

ALLEGATO A

1. Il committente o il responsabile dei lavori dichiara di aver effettuato la verifica dell'idoneità tecnico-professionale () dell'Appaltatore, con le modalità di cui all'allegato XVII del d. lgs. n. 81/08 e smi, ossia mediante i seguenti documenti:

<u>Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto</u>
<u>Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del d. lgs. n. 81/08 e smi.</u>
<u>Documento unico di regolarità contributiva DURC di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007</u>

Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 81/08 e smi

2. Il committente riceve dall'impresa una dichiarazione dell'organico dell'impresa medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché una dichiarazione relativa all'applicazione del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.